

I BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA



LA NORMATIVA

Indice cronologico delle leggi e dei decreti

Nota

Il testo integrale delle *leggi* e dei *decreti* elencati nell'*Indice cronologico* è riportato nel CD-Rom che viene allegato al *Bollettino di Numismatica, monografia n. 11.2*

I *decreti di fabbricazione delle banconote* non sono stati riportati nell'*Indice cronologico* né sono stati riprodotti sul CD-Rom in quanto le Schede delle banconote comprendono tutti i dati in essi contenuti (v. *BdN, Mon. 11. 2*). Si è fatta una eccezione esclusivamente per i decreti di fabbricazione delle banconote emesse dalla Banca d'Italia nel periodo 1893-1896, ancora intestate alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, e per il D.M. 26 marzo 1918, annullato e poi sostituito dal D.M. 16 luglio 1919.

Per le emissioni di banconote intestate «Banca d'Italia» si segnalano le seguenti corrispondenze nelle diciture utilizzate:

L. 50	del 1896	=	L. 50 di vecchio tipo
L. 100	del 1897	=	L. 100 di vecchio tipo
L. 1.000	del 1897	=	L. 1.000 di vecchio tipo
L. 500	del 1898	=	L. 500 di vecchio tipo
L. 50	del 1915	=	L. 50 primo nuovo tipo
L. 500	del 1919	=	L. 500 primo nuovo tipo

Nella pagina precedente:

Monogramma della Banca d'Italia. Scultura di MAURO PIERONI (Firenze)
Scolpito interamente a mano su legno pregiato (Ø cm 100, spess. cm 6).

- D.M. 15.6.1915 *Contrassegno governativo sui biglietti della Banca d'Italia di nuovo tipo da L. 50 del 1915.*
G.U. 26.6.1915, n. 160
- D.M. 16.6.1915 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia di nuovo tipo da L. 50 del 1915.*
G.U. 26.6.1915, n. 160
- D.Lgt. 4.11.1917, n. 1786 *È data facoltà alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia di emettere un biglietto da L. 25.*
G.U. 7.11.1917, n. 262
- D.M. 11.1.1918 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 25 del 1918.*
G.U. 22.1.1918, n. 18
- D.M. 15.3.1918¹ *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 di primo nuovo tipo.*
G.U. 25.3.1918, n. 71
- D.M. 26.3.1918² *Autorizzazione alla fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia L. 500 di primo nuovo tipo.*
G.U. 4.4.1918, n. 80
- D.M. 22.2.1919 *Autorizzazione alla sostituzione di dicitura nella fabbricazione dei nuovi biglietti della Banca d'Italia autorizzati con D.M. 22.1.1919.*
G.U. 26.2.1919, n. 49
- D.M. 27.6.1919 *Modificazioni dei distintivi e segni caratteristici fissati con il D.M. 15 marzo 1918 dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 di primo nuovo tipo.*
G.U. 14.7.1919, n. 167
- D.M. 16.7.1919 *Annullamento e sostituzione del D.M. 26 marzo 1918 che autorizzava la fabbricazione di biglietti da L. 500 di primo nuovo tipo della Banca d'Italia.*
G.U. 21.7.1919, n. 173
- D.M. 16.8.1919 *Ristabilimento della firma del Direttore Generale sui biglietti di nuova fabbricazione della Banca d'Italia.*
G.U. 20.8.1919, n. 198
- D.M. 13.8.1921 *Caratteristiche dei biglietti da L. 1.000 di tipo modificato della Banca d'Italia.*
ASBI, Segr. Gen., Pratt. n. 1250, fasc. 2, copia dattiloscritta
- R.D.L. 26.4.1923, n. 965 *Riserva allo Stato dell'emissione dei biglietti da L. 25, fissando in L. 50 il taglio minimo dei biglietti di Banca, ed altri provvedimenti in materia di circolazione.*
G.U. 19.5.1923, n. 117
- D.M. 18.12.1925 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 100 di vecchio tipo modificato.*
G.U. 21.1.1926, n. 16

¹ Sostituito dal D.M. 27.6.1919.

² Annullato e sostituito dal D.M. 16.7.1919.

R.D.L. 6.5.1926, n. 812	<i>Unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca.</i> G.U. 22.5.1926, n. 118
D.M. 19.5.1926	<i>Distintivi e caratteristiche del contrassegno di Stato per i biglietti della Banca d'Italia.</i> G.U. 24.5.1926, n. 119
R.D.L. 7.9.1926, n. 1506	<i>Provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca. Cessazione del corso legale e prescrizione dei biglietti di stato da L. 5, L. 10 e L. 25.</i> G.U. 8.9.1926, n. 209
D.M. 9.9.1926	<i>Prelevamento dalle Regie Tesorerie delle monete d'argento fuori corso. Fuori corso e prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5, L. 10, L. 25 (art. 4).</i> G.U. 11.9.1926, n. 212
D.M. 11.6.1927	<i>Proroga dei termini per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 25, L. 10, L. 5</i> G.U. 27.6.1927, n. 147
D.M. 18.5.1929 ³	<i>Distintivi e segni caratteristici stabiliti per i biglietti da L. 1.000, di primo nuovo tipo, della Banca d'Italia.</i> G.U. 27.5.1929, n. 123
D.M. 20.6.1930	<i>Distintivi e segni caratteristici del biglietto da L. 1.000 di primo nuovo tipo.</i> G.U. 27.6.1930, n. 149
D.M. 5.10.1931	<i>Distintivi e caratteristiche dei biglietti da L. 100 di primo nuovo tipo della Banca d'Italia.</i> G.U. 9.10.1931, n. 234

³ Sostituito da D.M. 20.6.1930

dell'Eritrea, della Somalia italiana e della Tripolitania e Cirenaica;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589, 590 e 591 del Codice di procedura penale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie di concerto col ministro guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia italiana nei riguardi dei cittadini italiani, le disposizioni del Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 740 che concede amnistia ed indulto per vari reati.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 23 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 909

Regio Decreto 2 maggio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato lo statuto organico della Cassa di prestanze agrarie in Santa Paolina (Avellino).

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. Decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. Decreto 30 ottobre 1896, n. 503;

Vedute le deliberazioni 17 maggio del Consiglio superiore, della Banca d'Italia e 31 maggio 1915 della presidenza e della Giunta del detto Consiglio superiore, riunite in Comitato, riguardanti la creazione di un biglietto di nuovo tipo da L. 50;

Veduta la domanda della direzione generale della Banca predetta, in data 5 giugno 1915, n. 49822, in relazione alle citate deliberazioni;

Determina:

Art. 1.

Salva la disposizione dell'art. 2 del presente decreto, è autorizzata la fabbricazione di numero un milione (1.000.000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50), di nuovo tipo, della Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire cinquanta milioni (L. 50.000.000), divisi in cento serie, ciascuna di diecimila biglietti numerati progressivamente.

Le dette 100 serie saranno segnate con le lettere ed i numeri A-1; B-1; C-1; D-1; E-1; F-1; G-1; H-1; I-1; L-1; M-1; N-1; O-1; P-1; Q-1; R-1; S-1; T-1; U-1; V-1; e così di seguito da A-2 a V-2, da A-3 a V-3, da A 4 a V-4, da A-5 a V-5, procedendo, per ciascuna serie, nell'ordine alfabetico indicato per la serie n. 1.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche che saranno fissati con speciale decreto Ministeriale ai termini dell'art. 4 del predetto testo unico delle leggi bancarie.

Ai biglietti stessi verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 180, modificato dall'altro decreto in data odierna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 giugno 1915.

Il ministro
CARCANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 4 del testo unico delle leggi bancario, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'art. 2 del decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 180;

Decreta:

Articolo unico.

Il contrassegno governativo sui biglietti di nuovo tipo da L. 50 della Banca d'Italia sarà applicato nel disco circolare situato al centro del lato superiore della cornice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 giugno 1915.

Il ministro
CARCANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'allegato N all'art. 23 della legge 8 agosto 1895, n. 436, e l'art. 108 del testo unico delle leggi succitate;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 993, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti;

Veduto il decreto Ministeriale in data del 15 giugno 1915, che autorizza la fabbricazione dei biglietti di nuovo tipo da L. 50 della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I biglietti di nuova forma da lire cinquanta della Banca d'Italia da emettersi ai termini dell'art. 4 della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca (testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204), avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati.

Il nuovo biglietto da L. 50 della Banca d'Italia è stampato senza matrice in cromotipografia, su carta bianca d'impasto speciale, fittigranata in pasta, col medaglione rappresentante il profilo di Dante Alighieri che, in relazione al disegno generale, risulta a sinistra del riguardante sul « rocto » ed a destra sul « verso ».

l'Eritrea, della Somalia italiana e della Tripolitania Cirenaica;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589, 590 e 591 del Codice di procedura penale; Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato e le colonie di concerto col ministro guardasigilli; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia italiana nei riguardi dei cittadini italiani, le disposizioni del Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 740, e concede amnistia ed indulto per vari reati.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 23 maggio 1915. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque essi di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — MARTINI.

to, Il guardasigilli: ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 909

Il Decreto 2 maggio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato lo statuto organico della Cassa di prestiti agrarie in Santa Paolina (Avellino).

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. Decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. Decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Vedute le deliberazioni 17 maggio del Consiglio superiore della Banca d'Italia e 31 maggio 1915 della presidenza e della Giunta del detto Consiglio superiore, riunite in Comitato, riguardanti la creazione di un biglietto di nuovo tipo da L. 50;

Veduta la domanda della direzione generale della Banca predetta, data 5 giugno 1915, n. 49822, in relazione alle citate deliberazioni;

Determina:

Art. 1.

Al fine della disposizione dell'art. 2 del presente decreto, è autorizzata la fabbricazione di numero un milione (1.000.000) di biglietti lire cinquanta (L. 50), di nuovo tipo, della Banca d'Italia, per valore complessivo di lire cinquanta milioni (L. 50.000.000), divisa in cento serie, ciascuna di diecimila biglietti numerati progressivamente.

Le dette 100 serie saranno segnate con le lettere ed i numeri A-1 B-1; C-1; D-1; E-1; F-1; G-1; H-1; I-1; L-1; M-1; N-1; O-1; P-1; Q-1 R-1; S-1; T-1; U-1; V-1; e così di seguito da A-2 a V-2, da A-3 a V-3, da A-4 a V-4, da A-5 a V-5, procedendo, per ciascuna serie nell'ordine alfabetico indicato per la serie n. 1.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche che saranno fissati con speciale decreto Ministeriale ai termini dell'art. 4 del predetto testo unico delle leggi bancarie.

Ai biglietti stessi verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno, n. 180, modificato dall'altro decreto in data odierna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Roma, 15 giugno 1915.

Il ministro
CARCANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 4 del testo unico delle leggi bancarie, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'art. 2 del decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno, n. 180;

Decreta:

Articolo unico.

Il contrassegno governativo sui biglietti di nuovo tipo da L. 5 della Banca d'Italia sarà applicato nel disco circolare situato al centro del lato superiore della cornice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Roma, 15 giugno 1915.

Il ministro
CARCANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto del 2 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'allegato N all'art. 23 della legge 8 agosto 1895, n. 436, l'art. 108 del testo unico delle leggi succitate;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti;

Veduto il decreto Ministeriale in data del 13 giugno 1915, che autorizza la fabbricazione dei biglietti di nuovo tipo da L. 50 della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I biglietti di nuova forma da lire cinquanta della Banca d'Italia da emettersi ai termini dell'art. 4 della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca (testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204), avranno i distintivi e i segni caratteristici qui appresso indicati.

Il nuovo biglietto da L. 50 della Banca d'Italia è stampato senza matrice in cromotipografia, su carta bianca d'impasto speciale, in granata in pasta, col medaglione rappresentante il profilo di DANTE Alighieri che, in relazione al disegno generale, risulta a sinistra di riguardante sul « recto » ed a destra sul « verso ».

IL « RECTO »

biglietto ha le dimensioni di millimetri 152, di lunghezza, e millimetri 79 di altezza circa, prese sugli angoli esterni del disegno. Il disegno si compone di una cornice smussata agli angoli, con una rientranza sulle convessità della quale posa una conchiglia contenente la cifra « 50 ». I due lati maggiori contengono centro il contrassegno di Stato in quello superiore, e la tabella delle comminatorie per i falsari, in quello inferiore.

Il medaglione della filigrana a sinistra del riguardante interrompe il disegno, e rami di ulivo, opportunamente situati, modificano la linea che risulterebbe da un contorno cfrudo del disegno stesso. A destra del riguardante campeggia una figura seduta di Pallade, col ramo di ulivo nella destra e lo scudo imbracciato colla sinistra, poggiante il piede destro su di una base, il sinistro rialzato su di un capitello di stile ionico.

Al centro del disegno generale è posta la leggenda, su di un fondo contenente una grande cifra « 50 ». Tale fondo è limitato, alto e in basso, da due grandi curve orlate da « corri-appresso » e generano, nell'interno del riquadro della cornice principale, quattro lunette riempite di rami e foglie di ulivo.

La leggenda è divisa in tre linee di carattere romano lapidario come appresso:

BANCA-D'ITALIA

LIRE-CINQUANTA

PAGABILI-A-VISTA-AL-PORTATORE

Sotto il testo leggonsi le parole:

« Il Direttore Generale »

« Il Cassiere »

Le parole della leggenda sono divise, l'una dall'altra, da un'interpunzione triangolare.

Sulla grande cornice esterna corre un festone cromatico di foglie frutte di arancio, chiuso in doppio listello adornato da tortiglione fascetta, e fermato, ad intervalli regolari, da fibule formate con treccia a nodi simmetrici e da un cordoncino in giallo oro su fondo grigio. Le conchiglie agli angoli hanno l'interno arancio caldo la cifra « 50 » sovrappostavi risulante in bianco. L'ornato che ripete i risvolti interni è anch'esso in giallo oro. Una fascietta in grigio-azzurro, contenente piccole cifre « 50 », allineate, chiude esternamente l'intero disegno. Il colore di tale fascetta si ritrova nelle foglie di ulivo che riempiono le lunette. I caratteri delle comminatorie posano su un fondo bruno-grigio, racchiuse in cartellino formato sull'asse orizzontale da due rosonecini laterali. Incorniciano detto cartellino, fasce e risvolti a voluta in tinta avorio. Corre al centro longitudinale di coteste fasce un ornamento in grigio-azzurro formato da rosonecini centrali seguiti lateralmente da guide a campanelle. Una conchiglia in grigio-azzurro posa sul centro superiore di siffatto cartello.

Le comminatorie sono divise in quattro linee di carattere romano e del seguente tenore:

LA LEGGE PUNISCE

I FABBRICATORI DI BIGLIETTI FALSI

Ø CHI RICONOSCIUTANE LA FALSITÀ

LI RIMETTE IN CIRCOLAZIONE

La figura della Pallade è a chiaro-scuro, come i rami di ulivo che interrompono il contorno esterno della filigrana.

Il fondo sottostante alla leggenda è in bruno rosato, costituito da un intreccio capillare risultante in rosonecini e figurine diverse allornate. La grande cifra « 50 », al centro, è formata da una fascia a tortiglione foggiate da un-nastrino, sul quale si legge la parola « cinquanta ». Al centro di ogni giro del detto nastrino, uno ad un altro, a tinta piena, fa risaltare una piccola cifra « 50 » in bianco. Lo scuro in grossezza dell'asta di questa grande cifra è in tinta azzurro-violacea.

La leggenda principale - in caratteri romani - è a tinta giallo oro. La prima, la terza e la quarta riga hanno lettere ad asta pianata; la seconda che segna il valore del biglietto, ha le aste accettate.

Il medaglione della filigrana rappresenta il profilo di Dante Alighieri con la corona di alloro sovrapposta al luco.

La serie e i numeri, in senso alternato, sono situati sui vuoti sovrastanti alle parole « Banca » e « Italia », e sotto le due firme del « Direttore generale » e del « Cassiere ».

Le indicazioni: Decr. Min. 15 giugno 1915 e 16 giugno 1915, sono poste sul lato verticale a sinistra e stampate in nero sul margine bianco.

Sul margine bianco del lato inferiore leggonsi a sinistra del riguardante, le parole: « C. Capranesi Inv. » e a destra: « Officir della Banca d'Italia Roma ».

IL « VERSO »

del biglietto ha le dimensioni di millimetri 153 circa, di lunghezza e di millimetri 81 circa, di altezza.

Il disegno generale è inquadrato da una cornice rettangolare. Questa è formata da un ornato a treccia risultante da due tortiglioni controposti e da rosonecini centrali alle volute, serrato fra due listelli a campanelle.

La cornice esterna degli angoli, che è circolare, è composta da una serie di conchiglie e giglietti alternati, posati sul listello perline; gira sull'esterno e riquadra tutto lo stesso listello.

L'interno dei due rosone superiori è a lobi, con sovrapposta cifra « 50 ». Al centro di essi sta una borchia con rosonecino centrale.

I due rosone inferiori hanno la cornice come i superiori, ma nell'interno, invece, contengono un'aquila reale recante nel petto stemma Sabauda.

All'esterno dell'intera cornice gira una serie di conchigliette alternate da piccole cuspidi. Quest'ornato gira anche nell'interno della cornice medesima nei punti scoperti.

Al centro superiore della cornice, lungo il lato orizzontale, è disco pel contrassegno di Stato.

Su questo disco poggia un nastro, le estremità del quale, avvolgendo il disco stesso, vanno ad annodarsi al disotto; partendo quindi, lateralmente, il nastro sostiene due festoni cromatici a fiore e frutta, e va poi ad appoggiarsi con l'altra estremità sulla borchia centrale dei rosone superiori, ricadendo dalla parte opposta per sostenere un altro festoncino, egualmente di frutta e fiore. Questo festoncino, nella parte destra del riguardante, è interrotto dal medaglione contenente la filigrana. Nel centro inferiore della cornice, lungo il suo lato orizzontale, è la targa contenente la leggenda delle comminatorie contro i falsari, composta da listelli di foglie e tortiglionecini e ornata da nastri a spirali e svolazzi.

Il centro superiore verticale è ornato con un fiore a palmette quello inferiore con una conchiglietta. All'estremità dell'asse orizzontale nascono da due dischetti laterali due nastri, a voluta, terminanti con una palmetta.

La leggenda contenuta nella targa è a carattere romano lapidario divisa in tre linee come appresso:

LA - LEGGE - PUNISCE

I - FABBRICATORI - E - GLI - SPACCIATORI

DI - BIGLIETTI - FALSI.

Su ciascuna riga le parole della leggenda delle comminatorie sono divise alla metà della loro altezza, da un'interpunzione triangolare. Dopo la parola « FALSI » è il punto finale allineato.

Tutta la cornice esterna è di colore arancio. L'interno dei rosone e le fascette a campanella e la targa delle comminatorie sono in giallo oro; i nastri sostenenti i festoni sono in colore violetto.

La cornice racchiude una scena in chiaroscuro alludente all'agricoltura, rappresentata da due buoi traenti l'aratro e condotti da bifolco.

Due piccoli gruppi in distanza sull'orizzonte raffigurano: quello a sinistra del riguardante, un uomo a cavallo, e quello a destra un aratro tirato da buoi.

A destra del biglietto, lungo il lato verticale, nel margine bianco volgendo il biglietto in basso, stampata in carattere nero, è la leggenda: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Tabella N. 1.
Circoscrizione territoriale militare per il servizio
dell'arma dei carabinieri Reali.

Legioni territoriali.

Legioni	PROVINCIE comprese nella giurisdizione di ogni legione
cona	Ancona — Pesaro — Macerata — Ascoli Pi- ceno — Chieti — Teramo — Aquila
ri	Bari — Lecce — Foggia — Campobasso
logna	Bologna — Ferrara — Modena — Forlì — Ra- venna
gliari	Cagliari — Sassari
tanزارo	Catanzaro — Reggio Calabria — Cosenza — Potenza
enze	Firenze — Arezzo — Livorno — Pisa — Lucca — Massa Carrara — Siena — Grosseto
nova	Genova — Piacenza — Cremona — Parma — Reggio Emilia — Porto Maurizio
ssina	Messina — Catania — Siracusa
lano	Milano — Bergamo — Brescia — Como — Pavia — Sondrio
poli	Napoli — Avellino — Benevento — Caserta — Salerno
termo	Palermo — Trapani — Girgenti — Caltanissetta
ma	Roma — Perugia
riuo	Torino — Alessandria — Cuneo — Novara
rona	Verona — Mantova — Padova — Vicenza — Treviso — Udine — Venezia — Belluno — Rovigo

Roma, 7 ottobre 1917.

d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della guerra: GIARDINO.

Tabella N. 2.
Circoscrizione territoriale per il servizio
dell'arma dei carabinieri Reali.
Comandi di gruppo di legioni.

Comandi di gruppo di legioni	Legioni dipendenti
1° gruppo di legioni (Milano)	Legione territoriale di Torino > > di Milano > > di Verona
2° gruppo di legioni (Bologna)	Legione territoriale di Genova > > di Bologna > > di Ancona
3° gruppo di legioni (Roma)	Legione territoriale di Firenze > > di Roma > > di Cagliari
4° gruppo di legioni (Napoli)	Legione territoriale di Bari > > di Napoli > > di Catanzaro
5° gruppo di legioni (Palermo)	Legione territoriale di Messina > > di Palermo

ta. — Dal comando del V gruppo di legioni dipendono anche
visioni carabinieri Reali della Libia.

Roma, 7 ottobre 1917.

d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della guerra: GIARDINO.

Il numero 1771 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo
del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordina-
mento del R. esercito, approvato con R. decreto 14
luglio 1898, n. 525, modificato dall'art. 1 della legge 21
marzo 1907, n. 84;

Visto l'art. 294 del Codice penale per l'esercito, mo-
dificato della legge 25 giugno 1871, n. 298, serie 2^a;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per
gli affari della guerra, di concerto con quelli della
grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra è istituito un
tribunale militare territoriale con sede a Catania e con
giurisdizione sulle provincie di Catania e di Siracusa
e sulla parte della provincia di Messina che non di-
pende dal tribunale militare di guerra di Messina.

Art. 2.

Nei procedimenti penali relativi a reati commessi nel
territorio delle Provincie di cui al precedente articolo 1,
che siano in corso presso il tribunale militare di Pa-
lermo e per i quali alla data della pubblicazione del
presente decreto non sia ancora cominciato il dibatti-
mento, la competenza appartiene al tribunale militare
di Catania.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno del-
la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO — SACCHI — CARCANO —
MEDA.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 1786 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri

conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti gli articoli 3 e 4 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto del di 28 aprile 1910, n. 204;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a nuova disposizione, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno facoltà di emettere, in aggiunta agli attuali, anche un biglietto da lire venticinque, osservando le discipline di che all'art. 4 del citato testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 1787 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 984, sulle anticipazioni straordinarie degli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tesoro dello Stato ha facoltà di chiedere agli Istituti di emissione anticipazioni straordinarie per la somma complessiva di settecento milioni di lire così ripartita:

Banca d'Italia . . .	L. 525,000,000
Banco di Napoli . . .	> 133,000,000
Banco di Sicilia . . .	> 42,000,000

Alle dette anticipazioni straordinarie sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 984.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 1788 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione, alla quale è demandato l'esame delle controversie relative a richieste di compensazioni o indennizzi, in dipendenza della gestione di servizi di forniture all'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e telefoni, per le perdite determinate dallo scoppio di guerra.

Sulle proposte della Commissione, il ministro può decidere senza sentire altre autorità o corpi consultivi.

Art. 2.

Alla spesa derivante dal presente decreto, è provveduto dall'articolo 11 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1916, n. 1625, convertito in legge dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1915, n. 177, provvederà con apposito stanziamento, da effettuarsi con decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — FERA — CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvati con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1916;

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1599. Decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Tossicia (Teramo), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 3263,20, è elevato a L. 3369,20, dal 1° ottobre 1914.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 4 novembre 1917, n. 1786, col quale fino a nuova disposizione, è data facoltà agli Istituti di emissione di emettere, in aggiunta agli attuali, anche un biglietto da L. 25;

Veduto l'articolo 9 della legge 10 agosto 1883, n. 449, riprodotto nell'articolo 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Decreta:

Art. 1.

Il nuovo biglietto da L. 25 della Banca d'Italia, da emettersi ai termini del suscitato decreto Luogotenenziale 4 novembre 1917, n. 1786, avrà i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso descritti:

Esso è stampato tipograficamente su carta bianca.

Le sue dimensioni, misurate sulla parte stampata, tanto sul retto quanto nel verso, sono di millimetri 130 per 78 oltre a un orlo bianco sui quattro lati, largo alcuni millimetri.

Il biglietto è munito di una filigrana a chiaro-scuro.

Retto. Il disegno è costituito dal fondo e da una vignetta.

Il fondo è di tinta mattone scuro ed è formato da un sistema di raggi a tratteggio sfumato, partenti dal quadrato racchiudente la testa turchina d'Italia.

Il fondo è racchiuso entro una cornice composta di due fascette una a perline e l'altra a smerlatura. Nel centro campeggia la cifra 25.

La vignetta è stampata in nero neutro ed è formata in alto da una targa allungata, incorniciata da una decorazione a perline, sulla quale spiccano in bianco, su fondo rigato, le parole Banca d'Italia, e a ciascuna estremità la cifra 25.

Il centro è occupato dalla scritta *lire venticinque* su due linee e, al di sotto, da quella *pagabile a vista al portatore*; inferiormente sono riportate le firme del cassiere e del direttore generale.

A sinistra, sotto l'ovale della filigrana, sono indicate le date del decreto Ministeriale di creazione e di quella che fissa i distintivi e i segni caratteristici del biglietto.

A destra, chiusa entro un medaglione quadrato coi lati rilevati da segmenti di arco di cerchio e decorato con fascette di gigli e perle, ha vi la testa turchina d'Italia.

Superiormente a questo medaglione sta l'aquila latina ad ali aperte e stringente l'asta del vessillo nazionale; inferiormente pende dal medaglione una targa di forma oblunga decorata sopra e sotto con una coppia di volute e lateralmente con rosoncini, nella quale, in caratteri bianchi in fondo nero, sono riportate, disposte su tre righe, le parole della combinatoria: *La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi.*

Verso. Il verso è di due tinte, turchino chiaro pel fondo, turchino scuro per la vignetta.

Il fondo è costituito da un disegno pantografico a fasci smerlati.

La vignetta consta di una ragazza ellittica a spicchi lanceiformi avvolta in un fascione, l'uno e l'altro intersecati da due ovali, dei quali uno racchiude la filigrana, l'altro la testa di Minerva; i due ovali sono circondati da due fascette nelle quali sono ripetute in bianco, su fondo turchino, le parole *Banca d'Italia*. Nel segmento superiore del fascione sopradetto sono riportate le parole *Banca*

d'Italia su fondo a puntini, e in quello inferiore, a sinistra e a destra della leggenda del contrassegno di Stato, le parole *lire venticinque* su due righe.

Filigrana. La filigrana, ottenuta a chiaro scuro rappresenta la stessa testa di Minerva che è stampata sul verso, nell'ovale a sinistra.

Numerazione. La numerazione procede per serie di centomila biglietti ciascuna. Le serie sono indicate con una lettera maiuscola e un numero; l'indicazione della serie e quella del numero del biglietto si trovano ripetute superiormente ed inferiormente, alternativamente a destra e sinistra. Esse sono stampate in tinta rossa.

Contrassegno di Stato. È identico a quello di tutti gli altri biglietti dei tre Istituti di emissione, e comprende la testina d'Italia sul retto e la leggenda contenente l'indicazione della legge sul verso. Esso è impresso nel mezzo della parte inferiore del biglietto.

Art. 2.

Al descritto biglietto verrà applicato il contrassegno governativo di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1893, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 gennaio 1918.

Il ministro: NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO

Il giorno 16 gennaio 1918, in Ponte San Giovanni, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Presidenziale del 25 ottobre 1917:

Rizza Antonio, sottobrigadiere nel Corpo della R. guardia di finanza, è nominato usciere di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1400, con decorrenza dal 1º novembre 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 28 ottobre 1917:

Lattuada cav. Domenico, archivista di 2ª classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1º dicembre 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 25 novembre 1917:

Serbelloni cav. Domenico, capo sezione di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, con l'assegno annuo di L. 3000, a decorrere dal 1º dicembre 1917.

Bellofiore Gaetano, segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per il periodo dal 1º ottobre 1917 al 15 gennaio 1918, con l'assegno annuo di L. 1166,66.

Con decreto Luogotenenziale del 25 novembre 1917:

Ricchetti dott. Giovanni, primo segretario, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 1º dicembre 1917.

Ravalli dott. Ferruccio, segretario di 1ª classe, è nominato primo segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere come sopra.

Palomba Giuseppe, segretario, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere come sopra.

Moffa Aristide, applicato di 1ª classe, è nominato archivista di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere come sopra.

Leonini dott. Alfredo, applicato, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere come sopra.

anzichè cercare di superare le gravi difficoltà del momento, disciplinando i consumi col rigore imposto dalle scarse disponibilità attuali, l'Amministrazione parve piuttosto proporsi di aumentarle, rassicurando l'osservanza delle disposizioni emanate in proposito, allertando abusi, sperperi ed accaparramenti, sì da esporre gran parte della popolazione a gravi privazioni e da costringerla a rivolgersi ad ingordi speculatori pagando prezzi notevolmente superiori al calmiere.

Tale stato di cose, la cui responsabilità risale esclusivamente alle autorità municipali, ha diffuso tra la cittadinanza un vivo malcontento; e poichè, dopo la esperienza del passato, sarebbe illusorio quanto pericoloso fare ancora assegnamento sull'Amministrazione, nello stesso della quale vanno d'altronde manifestandosi seri disordini, si ravvisa l'urgente necessità, precipuamente per ragioni di ordine pubblico, di far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza 10 dicembre scorso, provvede lo schema di decreto che mi è loro sottoposto alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per
i affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Andria, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Giovanni Caffero è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge. Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico delle leggi succitate;

Veduto l'allegato N all'art. 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 108 del testo unico predetto;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al dicembre 1923 la facoltà concessa coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di banca od altri titoli equivalenti;

Veduta la deliberazione 25 febbraio 1918 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante i distintivi e le caratteristiche del nuovo biglietto da L. 500 della Banca stessa;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta data 7 marzo 1918, n. 20777, in relazione alla citata deliberazione;

Determina:

Art. 1.

I biglietti di nuovo tipo da lire cinquecento della Banca d'Italia da smettersi ai termini dell'art. 4 della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca (testo unico approvato con R. decreto 23 aprile 1910, n. 204), avranno i distinti ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Il biglietto da L. 500 di nuovo tipo, della Banca d'Italia è stampato in cromo tipografia su carta bianca, filigranata in pasta, medaglione rappresentante il profilo della testa di Leonardo da Vinci coperta dal suo caratteristico berretto. La filigrana, in relazione disegno generale del biglietto, risulta a sinistra del riquadro (sul recto) ed a destra (sul verso).

RECTO. Le dimensioni del disegno del recto sono di mm. 186 lunghezza e di mm. 101 in altezza, oltre ad un orlo bianco di alcuni mm. sui quattro lati.

Il disegno si compone di un riquadro in tinta grigia che, a quattro angoli, su ciascun lato, contiene la cifra - 500 - e che all'esterno è decorato da spazzatura doppia con sottofoglie in giallognolo. Questo riquadro rinchioda un festone recto, formato di covoni in giallognolo legati da doppi nastri rosei annodati alle due estremità.

Sovrapposta al riquadro, poggia una corona di forma ellissoidale composta da un festone a colori naturali di melograni e foglie, legati da largo nastro bianco ombreggiato, che l'avvolge fino a congiungersi in un nodo al disopra del cartello delle comminatorie.

Questa corona è interrotta, a sinistra dal cerchio racchiudente filigrana e, a destra, da una grande figura muliebre, rappresentante una mietitrice seduta su covoni, che stringe un covone col braccio sinistro e la falce con la mano destra.

Sulla metà inferiore della corona è sovrapposto il medaglione del contrassegno di Stato, in vermiglione, raffigurante la testa d'Italia.

Nell'interno della corona il fondo policroma, lillaceo formato di piccoli scomparti geometrici, presenta una grande cifra 500 circondata da piccole zone trapezoidali nelle quali è ripetuta la cifra medesima collegate fra loro da fibbie con fondo bleastro, aventi dietro una gemma circolare.

In tre linee, sopra al fondo ed alla grande cifra, sta la leggenda in caratteri romani lapidari:

BANCA D'ITALIA

LIRE CINQUECENTO

pagabili a vista al portatore

I caratteri delle prime due linee sono in giallo similoro, quella della terza, in bleastro; al disotto della leggenda sono riportate le firme del direttore generale e del cassiere, in nero.

La filigrana è incorniciata da una fascia con treccia, a chiodi scuro giallastro, adornata al centro da bottoncini.

Il cartello delle comminatorie, che è semplice nella parte superiore, alle due estremità si avvolge al festone e nella parte inferiore presenta quattro cartocci rivolti verso il centro a due a due. Esso racchiude, su quattro linee in caratteri romani, la seguente scritta:

La legge punisce

i fabbricatori di biglietti falsi

o chi riconoscutane la falsità

Il rimette in circolazione.

Le indicazioni dei decreti sono poste sul lato verticale a sinistra e stampate sul margine in bianco.

Le indicazioni, impresse in nero, della serie e del numero progressivo del biglietto, si trovano ripetute superiormente ed inferiormente, alternandosi a destra e a sinistra, sul festone formato da covoncini.

Nel margine inferiore del riquadro trovasi, a sinistra, la indicazione - G. Capranesi inv. - e a destra - Officina Banca d'Italia Roma TERGO. Il disegno, che misura mm. 187 per 102 presenta una cornice smussata a curva sugli angoli, su ciascuno dei quali è posta una conchiglia.

A metà dei due lati in lunghezza, questa cornice si interrompe

si piega a fermare due grandi semicerchi nella parte centrale del biglietto. Sul lato in altezza di questa cornice e sul semicerchio, al a destra, come a sinistra, poggiano due cerchi costituiti da fattista con treccia listellata ai due lati e fermata orizzontalmente da due legature ornate; quello di destra racchiude la filigrana, quello di sinistra lo stemma Sabaudo retto dall'aquila Reale coronata in tinta grigiastrea.

La cornice, in viola, contornata da doppia fascetta che attortiglia la perlina, contiene la dicitura - LIRE CINQUECENTO - ripetuta i lati e interrotta sugli angoli dalla cifra 500.

Nella parte centrale del biglietto è posta una corona di verde uro che poggia sulla cornice ed è collegata ai cerchi laterali da belli orlati di cordone perlato, con al centro rosette in similoro. La corona formata nella parte superiore da un anello argenteo è sovrapposta una conchiglia contenente una testina di leone, giallo similoro, è ornata da intrecci di nastri decorati alternantesi alle fermature indicate. In basso è interrotta dal disco portante la leggenda del contrassegno di Stato.

Essa racchiude la riproduzione, in nero, di uno dei gruppi statuari che ornano il palazzo della Banca in Roma, le figure del quale rappresentano la Legge, la Finanza e l'Economia.

A destra, sul margine bianco del biglietto lungo il lato verticale, stampata la dicitura - (Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449).

Art. 2.

Ai descritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 marzo 1918.

Il ministro: NITTI.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Ritenuta la necessità di limitare il consumo dei combustibili nazionali;

Visto l'art. 4, ultimo comma del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215;

Decreta:

A datare dal 1° aprile è vietato il riscaldamento, con qualsiasi sistema, degli edifici pubblici e privati, eccettuati gli ospedali e i luoghi di cura e le private abitazioni nelle quali trovansi infermi.

I contravventori saranno puniti a norma dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

I signori prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 23 marzo 1918.

Il commissario generale: DE VITO.

L'ALTO COMMISSARIO

per i profughi di guerra

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1918 che dà facoltà all'Alto commissario di affidare a commissari speciali l'incarico di vegliare sul trattamento e sulla sistemazione dei profughi appartenenti ai paesi di nazionalità italiana, già occupati dal R. esercito, di promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme vigenti nel Regno loro favore nei rapporti di diritto privato, come in quelli di diritto pubblico; di informare l'Alto commissario dei loro bisogni individuali e collettivi; di presentare quelle proposte che ritenessero opportune per agevolare il soggiorno nel Regno;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Cocceani Arrigo è nominato commissario speciale, con l'incarico di esercitare nei riguardi dei profughi appartenenti al comune di Joanniz tutte le attribuzioni di cui all'art. 1° del decreto avanti citato.

Art. 2.

Il predetto commissario dovrà stabilire la propria residenza a Firenze, e riceverà un assegno mensile di lire trecento, a decorrere dal 16 marzo 1918.

Roma, 15 marzo 1918.

L'Alto commissario per i profughi di guerra: LUIGI LUZZATI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Avviso.

Agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1954, è stata concessa l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari appresso indicati:

1. Castelvechi Guido, nato nell'anno 1895, che disimpegna funzioni di direttore presso la Società idroelettrica gallicanese con sede in Galliciano, esonerato fino al giorno 10 maggio 1918.

2. Gherardi Corrado, nato nell'anno 1897, che disimpegna le funzioni di direttore presso le aziende agricole riunite Spada-Verali Tanari con sede in Bologna, esonerato fino al giorno 21 maggio 1918.

3. Santangelo Giuseppe, nato nell'anno 1897, che disimpegna funzioni di batteriologo presso la Direzione generale di sanità pubblica con sede in Roma, esonerato fino al giorno 25 maggio 1918.

4. Di Lorenzo Santi, nato nell'anno 1898, che disimpegna funzioni di direttore presso l'azienda agricola Di Lorenzo Niccolò con sede in Gibellina, esonerato fino al giorno 1° maggio 1918.

5. Boccalini Giuseppa, nato nell'anno 1893, che disimpegna funzioni di direttore presso l'azienda agricola Gottarelli Francesco con sede in Bologna, esonerato fino al giorno 1° maggio 1918.

6. Cottino Michele, nato nell'anno 1893, che disimpegna le funzioni di vice direttore presso la casa Ricovero fanciulli, con sede in Torino, esonerato fino al giorno 10 giugno 1918.

7. Platania Pietro, nato nell'anno 1897, che disimpegna le funzioni di direttore presso l'azienda agricola propria con sede in Catania, esonerato fino al giorno 15 maggio 1918.

8. Francesco Caputi, nato nell'anno 1893, che disimpegna funzioni di direttore presso l'azienda agricola Costantino Caputi con sede in Zungoli, esonerato fino al giorno 15 aprile 1918.

9. Giovanni Cerretti, nato nell'anno 1896, che disimpegna funzioni di direttore presso l'azienda agricola propria con sede Montirone, esonerato fino al giorno 25 maggio 1918.

10. Tommei Umberto, nato nell'anno 1895, che disimpegna funzioni di elettricista presso la Società imprese elettriche di Meremba con sede in Piombino, esonerato fino al 25 maggio 1918.

11. Malacarne Sirio, nato nell'anno 1896, che disimpegna funzioni di elettricista presso la Società imprese elettriche di Meremba con sede in Piombino, esonerato fino al 25 maggio 1918.

12. Rosida Giacomo, nato nell'anno 1894, che disimpegna funzioni di direttore presso l'azienda agricola propria con sede Mulazzano, esonerato fino al 25 maggio 1918.

13. Loreto Tommaso, nato nell'anno 1895, che disimpegna funzioni di direttore presso l'azienda agricola propria con sede Avola, esonerato fino al 25 maggio 1918.

14. Bambi Firenze, nato nell'anno 1894, che disimpegna le funzioni di conducente presso la S. I. T. A. con sede in Poggibon, esonerato fino al 25 marzo 1918.

15. Buonanno Alberto, nato nell'anno 1894, che disimpegna funzioni di direttore tecnico presso la ditta Buonanno, in Solof, esonerato fino al 10 maggio 1918.

16. Levrone Lorenzo, nato nell'anno 1894, che disimpegna funzioni di chimico e capo tecnico presso la Società generale «Cario», in San Giovanni a Teduccio, esonerato fino al 10 maggio 1918.

17. Maggia Federico, nato nell'anno 1893, che disimpegna funzioni di direttore tecnico presso lo stabilimento Bona in Cignano, esonerato fino al 10 maggio 1918.

18. Serra Fortunato, nato nell'anno 1893, che disimpegna funzioni di direttore tecnico presso la Società salvataggi e navigazione in Brindisi, esonerato fino al 10 maggio 1918.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Croce del Sannio, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Arturo Lentini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 25 febbraio 1918, del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante la creazione di un biglietto di nuovo tipo da L. 50 della Banca stessa;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta, in data 7 marzo 1918, n. 20776, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione di una prima partita di biglietti da L. 500, di nuovo tipo, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di numero un milione (1,000,000), di biglietti da lire cinquecento (L. 500), di nuovo tipo della Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire cinquecentomilioni (L. 500,000,000), divisi in cento (100) serie, di 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere ed i numeri A 1, B 1, C 1, D 1, E 1, F 1, G 1, H 1, I 1, L 1, M 1, N 1, O 1, P 1, Q 1, R 1, S 1, T 1, U 1, V 1, e le altre di seguito da A 2 a V 2, da A 3 a V 3, da A 4 a V 4, e da A 5 a V 5, procedendo per ciascun gruppo di venti serie nell'ordine delle venti lettere da A a V indicato per il gruppo A 1 - V 1.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi ed i segni caratteristici fissati dal decreto Ministeriale 15 marzo 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 25 marzo 1918, num. 71.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato, di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 marzo 1918.

Il ministro: NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE
CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Aduanza del 12 settembre 1917:

Pensioni civili.

Benigni Domenico, diseg. fin. (indennità), L. 5733 — Pomarico Maria, ved. Mastrodomenico (indennità), L. 3111 — Righetti Angela, ved. Franco, L. 277,50 — Paschetta Teresa, oper. off. C. V., L. 531 — Morae'li Francesco, uff. idraul., L. 1440 — Donati Candido, professore, L. 4019 — Mancini Adelaide, moglie di Volpi, L. 270 — Vaggi Salvatore, c. tecn. mar., L. 3360 — Astengo Giuseppina, ved. Giuseppetti, L. 352 — Caboni Giov. Batt., 1° segretario, L. 3778 — Rutilio Paolo, uff. idraul., L. 1478 — Santelli Celestina, oper. mar., L. 345 — Carlotto Carlo, cancell., L. 2176.
Gloria Attilio, usciere, L. 1221 — Paternò Salvatore, conc. tribun., L. 2570 — Castellani Zenaide, ved. Antonelli, L. 750 — Stagliano Vincenzo, seg. R. proc. L. 2416 — Pellecchia Eufemia, ved. Elisena (indennità), L. 4663 — Marsili Agnese, ved. Monnotoli (indennità), L. 2493 — Onesti Isotta, ved. Severi (indennità), L. 3733 — Stasi Vincenzo, avv. gen. app., L. 7144 — Pardini Giuseppe, orf. Angelo, L. 576 — Lamberti Primo, oper. mar., L. 1020 — Baldassar Rosa, ved. Colombano (indennità), L. 3972 — Roversi Elviga, ved. Moretti, L. 1537,66 — Natalini Luigia, ved. Oggioni, L. 300 — Cornetto-Vallo Maria, ved. Cornetto-Vallo, L. 775 — Visitelli Achille, archivist, L. 2636, di cui: a carico dello Stato L. 192,20; a carico del Fondo culto, L. 2493,80 — Pravisani Leopolda, ved. Comarin, L. 410,66 — Pozzi Luigia, ved. Troyer, L. 1269,33 — Quarra Angelo, 1° ragion. art., L. 3560 — Natalini Albina, ved. Bellanti, L. 383,33 — Girani Enrico, uff. colon. L. 3000 — Giberti Roberto, assisten. mar., L. 1350 — Gianraffi Maria, ved. Priano, L. 500 — De Nicola Rosalia, ved. Ferrari, L. 1052 — Lopz Emma, oper. guerra, L. 800 — Gatteschi Maria, ved. Batelli (indennità), L. 7338 — Soldà Anna, ved. Armelina, L. 518 — Pallaver Maria, ved. Pusterla, lire 330,66 — Molinari Antonia, ved. Villani, L. 242.
Della Rosa Giuseppina, ved. Paggioni, L. 389,33 — Zara Amalia, ved. Foscatò, L. 1503,66 — Perlingieri M.^a Grazia, ved. Gramozio, L. 704 — Cimpanelli Filomena, ved. La Perna, L. 1152 — Percotti Teresa, ved. Caporale, L. 825 — Rimauro Maria, ved. Colella, L. 1290 — Rapalli Ester, ved. Realini (indennità) L. 2700 — Martino Pietro, op. saline, L. 1023,71 — Alioto Francesco, capo fanalista, L. 953 — Andriotti Romario Carlo, uff. d'ord. (indennità), L. 3883.

Pensioni militari.

Della Volpe Francesco, guard. carc. L. 1200 — Gambino Giuseppa, ved. Pecorara, L. 75 — Cappabianca Francesco, tenente colon., L. 3889 — Gemma Giovanni, com. ag. custod., L. 2160 — D'Amato Giovanni, colonn., L. 5601 — Ruga Sesto, magg. di ammin., L. 3731 — Spallarossa Angela, ved. Cereseto, L. 933,66 — Brazzini Pietro, guardia sc. carc., L. 1230 — Campora Angela, ved. Oxilia, L. 1170 — Bocca Adele, ved. Resta, L. 2077.
Gabriel Maria Alceste, colonn., L. 4101 — Ponna Emilia, ved. Paladino, L. 329 — Catalano Antonio, tenente RR CC., L. 2568 — Campagna Domenico, app. fin., L. 1168 — Zai Giulia, ved. Sciarfari, L. 587,65 — Giommetti Mariano, app. fin., L. 1168 — Rivi

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 4 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento dei biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduti i decreti Ministeriali 6 dicembre 1897; 25 ottobre 1898 e 15 marzo 1918; 30 ottobre 1897; 12 settembre 1896 e 16 giugno 1915, e 11 gennaio 1918, coi quali vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici, rispettivamente dei biglietti da L. 1000, da L. 500 vecchio tipo, da L. 500 nuovo tipo, da L. 100, da L. 50 vecchio tipo, da L. 50 nuovo tipo e da L. 25 della Banca d'Italia;

Veduto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1919, che autorizzò la Banca d'Italia a fabbricare alcune serie di biglietti di vari tagli;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia in data 27 gennaio 1919, con la quale il Consiglio stesso prese atto delle dimissioni del direttore generale, comm. prof. Bonaldo Stringher e, soprassedendo alla nomina del direttore generale, affidò le funzioni relative al Vice direttore generale, comm. Tito Canovai;

Veduta la richiesta fatta dalla Direzione generale della Banca predetta con sua nota 21 febbraio 1919, n. 17229;

Determina:

Art. 1.

A cominciare dalla fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia, autorizzata con decreto Ministeriale 22 gennaio 1919, e fino a disposizione contraria, i biglietti stessi porteranno, nella apposita sede, invece della dicitura « il direttore generale », quella « il vice direttore generale ».

Art. 2.

Nei biglietti stessi sarà aggiunta la indicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 22 febbraio 1919.

Il ministro: STRINGHER.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1261;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 1948;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 142;

Visti i decreti del Ministero della guerra del 29 dicembre 1916, (*Gazzetta ufficiale* n. 306) del 15 febbraio 1917 (*Gazzetta ufficiale* i. 41) del 23 aprile 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 97).

Decreta:

Art. 1.

A far parte del Comitato consultivo destinato a coadiuvare il Ministero dell'industria e del commercio per i servizi relativi all'approvvigionamento delle pelli ed al controllo sulla produzione e sul commercio dei rispettivi manufatti, secondo l'art. 1 del suddetto decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919 n. 142 sono chiamati i seguenti delegati della Amministrazione dell'industria e del commercio;

Il direttore dell'Ufficio di politica economica e del commercio estero presso il Ministero dell'industria e del commercio.

Il capo dell'ufficio pellami e calzature nazionali presso il Ministero dell'industria e commercio;

ed i seguenti rappresentanti degli industriali:

cav. Annibale Bocca — cav. Ettore Boccardo — sig. Achille Catalano — sig. Edgardo Mortara — Sig. Felice Ghersi — comm. Genaro Maffettone — cav. Salvatore Gulisano — cav. rag. Silvio Ferracini — cav. Vittorio Ventura — cav. Eugenio Mastellone — commendatore Paolo Timossi — comm. dott. Vittorio Casaburi — commendatore Ettore Andreis.

Faranno altresì parti del suddetto Comitato i rappresentanti delle

altre Amministrazioni secondo il citato decreto Luogotenenziale gennaio 1919.

Art. 2.

In seno al Comitato sarà costituita una Giunta esecutiva presieduta dal direttore generale della politica economica, o da un delegato, e composta del direttore dell'ufficio pellami al Ministero della guerra di un esperto e di due industriali scelti tra i componenti il Comitato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 febbraio 1919.

Il ministro: CIUFFELLI

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1919, n. 224, determinato il giorno 23 febbraio 1919, da valere dal giorno 24 febbraio al giorno 3 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 22 febbraio 1919

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE
E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Banche del Regno nel giorno 25 febbraio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note.
3,50 % netto (1906)	81.67	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87.54	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con decreto Luogotenenziale del 17 novembre 1918:

Lorello Enrico, disegnatore computista di 6^a classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, con correnza dal 1° novembre 1918, con l'annuo assegno di L.

Con decreto Luogotenenziale del 19 dicembre 1918:

Teramo Ettore, geometra aggiunto di 4^a classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 18 novembre 1918, con l'annuo assegno di L. 1645.

MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Con decreto Ministeriale 24 gennaio 1919, il signor comm. Giova Borgha, a seguito dell'incarico affidatogli di segretario particolare S. E. il prof. Bonaldo Stringher, ministro del tesoro, è stato esonerato, con effetto dal 1° febbraio successivo, dalle funzioni di contabile del Portafoglio dello Stato, e di dette funzioni è stato incaricato a decorrere dal giorno medesimo, il direttore capo divisione nel ministero del tesoro signor comm. dott. Nicola Cirillo.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con Nostro decreto 5 novembre 1916, numero 1526;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Raimondo di Rocco, applicato presso il Consiglio di Stato, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 2, n. 9, delle disposizioni preliminari del sopracitato testo unico 5 novembre 1916, n. 1526.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza dell'8 giugno 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

ALTEZZA

Nel marzo scorso, avendo il Consiglio di San Benedetto del Tronto respinta l'istituzione di un dazio sul pesce proposta dalla Giunta municipale, questa rassegnava le dimissioni. Riuscite vane le pratiche fatte per indurla a rimanere al proprio posto, il Consiglio prendeva atto delle dimissioni nell'adunanza del 7 aprile ultimo scorso; ma, ma seduta successivamente indetta per la nomina della nuova Amministrazione rimase deserta e sarebbe vano contare sopra un diverso risultato di ulteriori convocazioni.

Nella prospettata situazione di cose, dopo che il prefetto ha provvisoriamente assicurato il funzionamento dei pubblici servizi mediante un suo commissario, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per affidare la gestione della civica azienda ad un R. commissario.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 maggio u. s., provvidi lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Antonio Crocetti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 24 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto l'art. 4 del testo unico delle leggi succitate;

Veduto l'allegato N all'art. 26 della legge 8 agosto 1893, n. 449, e l'art. 108 del testo unico predetto;

Veduto il R. decreto 1 agosto 1913, n. 993, che proroga fino a dicembre 1923 la facoltà concessa coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti;

Veduto il decreto Ministeriale 15 marzo 1918 pubblicato in Gazzetta ufficiale del Regno del 25 marzo 1918, n. 71;

Veduta la deliberazione 26 maggio 1919 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante i distintivi e le caratteristiche del nuovo biglietto da L. 500 della Banca stessa;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca d'Italia, in data 19 giugno 1919, n. 52568, relativa alla citata deliberazione;

Determina:

Art. 1.

Ai distintivi e ai segni caratteristici fissati col citato decreto Ministeriale 15 marzo 1918, per i biglietti di nuovo tipo da lire cento della Banca d'Italia, da emettersi ai termini dell'art. 4 della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca (testo unico approvato con R. decreto 23 aprile 1910, n. 204) sono sostituiti quelli appresso indicati:

Il biglietto da L. 500 di nuovo tipo, della Banca d'Italia, stampato in cromo-tipografia e calcografia su carta bianca, filigranata pasta, col medaglione rappresentante il profilo della testa di Leonardo da Vinci, coperta dal suo caratteristico berretto. La filigrana in relazione al disegno generale del biglietto, risulta a sinistra riguardante (sul recto) ed a destra (sul verso).

Recto. — Le dimensioni del disegno del recto sono di mm. 101 di lunghezza e di mm. 101 in altezza, oltre ad un orlo bianco alcuni millimetri sui quattro lati.

Il disegno si compone di un riquadro in tinta grigia che, agli angoli, di ciascun lato, contiene la cifra « 500 » e che allo esterno è decorato da spizzettatura doppia con sottofoglie in giallognolo. Questo riquadro rinechiude un festone retto, formato da covoncini giallognolo, legati da doppi nastri rosei annodati alle due estremità.

Sovrapposta al riquadro, poggia una corona di forma ellissoidale, composta di un festone a colori naturali di melograni e foglie, legati da largo nastro bianco ombreggiato, che l'avvolge fino a congiungersi in un nodo al disopra del cartello delle comminatorie.

Questa corona è interrotta, a sinistra, dal cerchio racchiudente filigrana e, a destra, da una grande figura muliebre, in calceografia, rappresentante una mietitrice, seduta su covoni, che stringe un covone col braccio sinistro e la falce colla mano destra.

Sulla metà inferiore della corona è sovrapposto il medaglione del contrassegno di Stato, in vermiglione, raffigurante la testa d'Italia. Nell'interno della corona il fondo polieromo, lillaceo, formato da piccoli scomparti geometrici, presenta una grande cifra 500 composta da piccole zone trapezoidali - nelle quali è ripetuta la cifra decimale - collegata fra loro da fibbie con fondo bluastro, aventi al centro una gemma circolare.

In tre linee, sopra al fondo ed alla grande cifra, sta la leggenda in caratteri romani lapidari:

BANCA D'ITALIA
LIRE CINQUECENTO
PAGABILE A VISTA AL PORTATORE

I caratteri di queste linee sono in giallo similoro; al di sotto della leggenda (sormontati dalle rispettive diciture in similoro) sono portate le firme del direttore generale e del cassiere, in nero.

La filigrana è incorniciata da una fascia con treccia, a chiaro-oro giallastro, adornata al centro da bottoncini.

Il cartello delle comminatorie, che è semplice nella parte superiore, alle due estremità si avvolge al festone e nella parte inferiore presenta quattro cartocci rivolti verso il centro a due a due. Questo racchiude, su quattro linee in caratteri romani, in bluastro, seguente scritta:

LA LEGGE PUNISCE
I FABBRICATORI DI BIGLIETTI FALSI
E CHI RICONOSCIUTANE LA FALSITÀ
LI RIMETTE IN CIRCOLAZIONE

Le indicazioni dei decreti sono poste sul lato verticale a sinistra stampate sul margine in bianco.

Le indicazioni, impresse in nero, della serie e del numero progressivo del biglietto, si trovano ripetute superiormente e inferiormente, alternandosi a destra e a sinistra, sul festone formato da covoncini.

Nel margine inferiore del riquadro trovasi, a sinistra, la indicazione: G. Caprapesi inv., e, a destra Officina Banca d'Italia, Roma. TERGO. — Il disegno, che misura mm. 187 per mm. 92, presenta una cornice smussata a curva sugli angoli, su ciascuno dei quali è posta una conchiglia.

A metà dei due lati, in lunghezza, questa cornice si interrompe e si piega a formare due grandi semicerchi nella parte centrale del biglietto. Sul lato in altezza di questa cornice e sul semicerchio, a sinistra e a destra come a sinistra, poggiano due cerchi costituiti da fascetta con treccia listellata ai due lati e fermata orizzontalmente a due legature ornate; quello di destra racchiude la filigrana, quello di sinistra lo Stemma Sabauda rotto dall'Aquila Reale coronata, in tinta grigiastro.

Sopra e sotto ai due cerchi anzidetti, su di un fondo formato da tre 500, in grigiastro, sonvi intrecciate foglie e spighe di frumento, in similoro.

La cornice, in viola, contornata da doppia fascetta che attortiglia una perlina, contiene la dicitura - Lire Cinquecento - ripetuta ai lati e interrotta sugli angoli dalla cifra 500.

Nella parte centrale del biglietto è posta una corona di verde scuro, che poggia sulla cornice ed è collegata ai cerchi laterali da

anelli orlati di cordone perlato, con al centro rosette in similoro. Questa corona, fermata nella parte superiore da un anello argentato cui è sovrapposta una conchiglia contenente una testina di leone in giallo similoro, è ornata da intrecci di nastri decorati, alternati colle fermature indicate. In basso è interrotta da disco portante la leggenda del contrassegno di Stato.

Essa racchiude la riproduzione, in nero, di uno dei gruppi statuari che ornano il palazzo della Banca in Roma, le figure del quale rappresentano la Legge, la Finanza e l'Economia.

A destra, sul margine bianco del biglietto lungo il lato verticale è stampata la dicitura: (Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 44 Art. 2.

Ai descritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo di cui il decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno dello stesso anno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Roma, 27 giugno 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Vista la convenzione n. 2731 di repertorio in data 8 maggio 1919 stipulata in conformità della deliberazione in data 21 aprile 1919 del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, tra il Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni e per l'aeronautica e la Società anonima « Unione fabbricanti acciai speciali » con sede in Milano, registrata il 10 maggio 1919, e n. 16841, vol. 311;

Decreta:

L'ing. comm. Amilcare Spadoni, è nominato rappresentante dell'Amministrazione dello Stato per la fissazione dei prezzi degli acciai speciali di cui è stata concessa l'esclusività della vendita e l'Unione fabbricanti acciai speciali di Milano, a termine della detta convenzione, n. 2731 di repertorio in data 8 maggio 1919.

L'ing. comm. Amilcare Spadoni, è autorizzato ad eseguire o far eseguire dai suoi delegati, nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, il controllo e le verifiche che crederà del caso, a norma della citata convenzione.

Roma, 28 giugno 1919.

Per il ministro del tesoro: CONTI.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Meila dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
5.50 % netto (1908)	83.79	—
5.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.71	—

Corso medio dei cambi

del giorno 12 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,03 — Londra 37,71 — Svizzera 151,15 — New York 834 — Oro 149,51.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro adoglio, sotto capo di stato maggiore del R. esercito;
Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;
Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in terra », parte 1ª;

Ordiniamo:

Art. 1.

Le disposizioni della precedente Nostra ordinanza del 13 giugno 1919 con cui fu disposta l'applicazione di un speciale contrassegno del R. tesoro italiano sui oli di debito pubblico austriaci compresi nell'elenco nesso all'ordinanza stessa, in possesso di cittadini pertinenti al Trentino e alla Venezia Giulia, sono estese a titoli in possesso di cittadini italiani residenti al 31 agosto 1914 nei territori occupati del Trentino e della Venezia Giulia entro la linea di armistizio, sebbene non pertinenti a questi territori.

Art. 2.

I possessori di detti titoli dovranno depositarli nel periodo dal 21 luglio al 9 agosto 1919 incluso presso uno degli Uffici delle imposte del Trentino e della Venezia Giulia con le modalità già stabilite dai governatori per le precedenti operazioni di timbratura dei titoli posseduti dai cittadini pertinenti ai territori occupati.

Art. 3.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Addì 20 luglio 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO*Segretariato generale per gli affari civili*

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 84537. Disposizioni decreto Luogotenenziale 29 giugno 1919, n. 1064, sono estese alla Venezia Giulia e all'isola d'Ischia. Attivazione monopolio surrogati caffè di cui è stata disposta la determinazione 18 giugno 1919 è quindi prorogata a quando monopolio stesso entrerà in vigore.

*Il segretario generale: D'ADAMO.***IL MINISTRO DEL TESORO**

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di banca od altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 26 marzo 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 4 aprile 1918, n. 80;

Veduta la deliberazione 26 maggio 1919 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, che rinnova la deliberazione già presa nella seduta del 25 febbraio 1918 riguardante la creazione di biglietti di nuovo tipo da L. 500 della Banca d'Italia; e ciò in seguito a modi-

ficazioni apportate con decreto Ministeriale 27 giugno 1919 ai distintivi e ai segni caratteristici già stabiliti per detti biglietti col decreto Ministeriale 15 marzo 1918;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 29 giugno 1919, n. 52569, con la quale, in relazione all'citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione di una prima partita di biglietti da L. 500 di nuovo tipo, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È dichiarato nullo e di nessun effetto il decreto Ministeriale 2 marzo 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 4 aprile 1918, n. 80, che autorizzava la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia, da L. 500 di nuovo tipo, in seguito a modificazioni introdotte nei distintivi e segni caratteristici dei biglietti stessi.

Art. 2.

È autorizzata la fabbricazione di numero un milione (1.000.000) di biglietti da lire cinquecento (L. 500), di nuovo tipo, nella Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire cinquecentomilioni (L. 500.000.000), divisi in cento (100) serie, di numero 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da A 1 a V 1, da A 2 a V 2, da A 3 a V 3, da A 4 a V 4, da A 5 a V 5.

Art. 3.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi ed i segni caratteristici fissati dal decreto Ministeriale 27 giugno 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 luglio 1919, n. 167, e dal decreto Ministeriale 22 febbraio 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 26 febbraio 1919, n. 49.

Art. 4.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato, di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1898, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 16 luglio 1919.

*Il ministro: SCHANZER.***COMMISSIONE DELLE PREDE**

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio concernente il piroscafo *Isgled* (Federico Confalonieri)

Udita la relazione del commissario generale comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovuta per l'affondamento della nave *Isgled* (Federico Confalonieri), compresi negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 33.775 del Ministero della marina, delle navi mercantili nemiche che allo scoppio dell'oscurità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

151. Dott. Pizzo Ignazio di Francesco, 2 marzo 1889 — 100.
 152. Dott. Losco Francesco fu Antonio, 19 marzo 1889 — 100.
 153. Dott. Rizzo Giuseppe fu Edoardo, 18 aprile 1889 — 100.
 154. Dott. Negri Alessandro fu Francesco, 29 giugno 1889 — 100.
 155. Dott. Catalisano Giuseppe fu Lorenzo, 9 settembre 1889 — 100.
 156. Dott. De Biasi Ernesto di Pietro, 9 novembre 1889 — 100.
 157. Dott. Vandelli Mario di Giovanni, 18 novembre 1889 — 100.
 158. Genna Pietro fu Melchiorre, 8 marzo 1890 — 100.
 159. Dott. La Monica Matteo di Andrea, 21 maggio 1890 — 100.
 160. Dott. Ricco Vincenzo di Francesco, 29 luglio 1890 — 100.
 161. Dott. Castrogiovanni Giuseppe di Vincenzo, 11 agosto 1890 — 100.
 162. Gilli Alberto di Renato, 6 aprile 1891 — 100.
 163. Dott. Papi Vittorio Emanuele di Alessandro, 21 agosto 1891 — 100.
 164. Dott. Virzi Nino Bixio di Baldassare, 4 ottobre 1891 — 100.
 165. Dott. Sirechia Francesco Paolo di Giuseppe, 6 novembre 1891 — 100.
 166. Giustozzi Stanislao fu Angelo, 8 luglio 1892 — 100.
 167. Neri Pietro di Alfredo, 8 agosto 1892 — 100.
 168. Dott. Donati Luigi di Francesco, 28 agosto 1892 — 100.
 169. Dott. Espis Aurelio fu Emanuele, 24 novembre 1892 — 100.
 170. Sichel Paolo fu Antonio, 7 dicembre 1892 — 100.
- Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 agosto 1919.

Il ministro: TEDESCO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 4 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 8 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per biglietti di Stato e di Banca approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduti i decreti Ministeriali 6 dicembre 1897; 25 ottobre 1897; 27 giugno 1919; 30 ottobre 1897; 12 settembre 1896 e 16 giugno 1915; e il gennaio 1918, coi quali vennero fissati i distintivi segni caratteristici rispettivamente dei biglietti da L. 1000, L. 500 vecchio tipo, da L. 500 nuovo tipo, da L. 100, da L. 50 vecchio tipo, da L. 50 nuovo tipo e da L. 25 della Banca d'Italia

Veduto il decreto Ministeriale 16 agosto 1919, che autorizza la Banca d'Italia a fabbricare alcune serie di biglietti di vari tagli

Veduto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1919, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del successivo giorno 26;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, in data 5 luglio 1919, approvata dal Consiglio dei ministri il giorno successivo, colla quale il Consiglio superiore stesso ha nominato l'on. cav. gr. cr. prof. Donaldo Stringher, direttore generale dell'Istituto;

Veduta la richiesta fatta dalla Direzione generale della Banca d'Italia, colla Nota del 6 agosto 1919, n. 65697;

Determina:

Art. 1.

A cominciare dalla fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia autorizzata con decreto Ministeriale 15 agosto 1919, i biglietti si porteranno, nell'apposita sede, invece della dicitura « Il vice direttore generale » quella « Il direttore generale ».

Art. 2.

Nei biglietti stessi sarà tolta l'indicazione del decreto Ministeriale 22 febbraio 1919.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Roma, 16 agosto 1919.

Per il ministro: BELOTTI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 4).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrèchè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, sendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	556088	105 —	Maragliano Angiolina di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Genova	Maragliano Maria-Angela di Francesco, minore, ecc., come contro.
"	225875	105 —	Guidi Rosa fu Giovanni, moglie di Carlo Gastaldi, domiciliata in San Remo (Porto Maurizio)	Guidi Laura-Caterina-Antonia-Rosa Giovanni, ecc., come contro.
"	230458	42 —		
rens. 5 %	98414	400 —	Visconti Francesco, Eraldo ed Ilva fu Francesco, minori, sotto la tutela di Basaluzzo Tomaso fu Giuseppe, domiciliati a Novi Ligure (Alessandria)	Visconti Francesco, Eraldo ed Ilva fu Ernesto, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293, si dichiara che chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 26 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° ottobre p. v. non avrà luogo giacchè, ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865, tra il cessato Governo pontificio e i signori Eduardo Blount e C. è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 18 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Il direttore capo divisione: DIMA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n.449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico delle leggi succitate;

Veduto l'allegato N all'art. 26 della legge 8 agosto 1895, n.486, e l'art. 108 del testo unico predetto

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n.996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art.2 della legge 10 agosto 1893, n.449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Veduta la deliberazione 28 luglio 1921 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante i distintivi e le caratteristiche del biglietto da L. 1000 - tipo modificato- della Banca stessa;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta, in data 5 agosto 1921, n. 59424, in relazione alla citata deliberazione;

D E T E R M I N A:

Art. 1

I biglietti da L. 1000 - tipo modificato - della Banca d'Italia, da emettersi, ai termini dell'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n.449, riprodotto nell'art.4 della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca (testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n.204), in sostituzione del tipo da L. 1000 attualmente in circolazione, avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Il biglietto da L. 1000, tipo modificato, della Banca d'Italia, che

./.

si emette ai termini dell'art.9 della legge 10 agosto 1893, n.449, misura in lunghezza mm.248 e in altezza mm. 148.

E' impresso tipograficamente con sei tinte su carta bianca, munita di filigrana in pasta, che porta sulla destra una testa femminile turrita, di profilo, con stella sovrapposta, rappresentante l'Italia e due scritte sui margini laterali: Banca d'Italia su quello a sinistra, e L. 1000, su quello a destra.

La vignetta del recto è costituita da una cornice stampata in bruno violetto, che forma la parte principale della decorazione.

Questa cornice rettangolare è formata da una grande fascia, che si interrompe al centro del lato inferiore per dar posto al medaglione del contrassegno governativo; in essa risulano, in chiaro, gli ornati seguenti.

Nel centro del lato orizzontale superiore primeggia lo stemma Sabauda, con manto, corona e collare dell'Annunziata, in mezzo ad un ornato architettonico d'un frontone interrotto, sui piovanti del quale siedono due figurine femminili alte che reggono i cordoni dei quali sono stretti i due nodi del manto reale che protegge lo stemma indicato.

A destra e a sinistra di questo gruppo centrale sono due cartelle rettangolari chiuse da decorazioni architettoniche, sulle quali posano, in diverso atteggiamento due puttini alati, e, in prossimità, sugli angoli superiore di questa grande fascia, sono posti due dischi. Il primo di questi, a sinistra del riguardante, contiene una sigla B.I., l'altro, a destra, porta la cifra 1000.

Si appoggiano a questi due dischi, dalla parte verso il centro del biglietto, due figurine che dal mezzo in giù si convertono in foglie di acanto, dando origine a volute con rosoni e caulicoli che collegano decorativamente i due angoli con le cartelle sopra descritte. Sotto questi dischi poi appaiono fra due ^{piccole} cornucopie, due puttini in atto di sorreggerli. Quello a destra del riguardante è in piedi e posa sopra il coronamento della che verrà in appresso descritta; quello a sinistra è ritto anch'esso,

ma si converte dal mezzo in giù in un ornato di foglie. Sulla metà dei lati verticali della vignetta figurano due cartelle rettangolari, chiuse entro cornici mistilinee, sulla parte superiore di ciascuna delle quali stan seduti due puttini in atteggiamento diverso.

Queste due cartelle contengono le comminatorie penali contro i falsari, così concepite "La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi" composta di sette linee, di piccolissimo carattere detto monastico, e sono sorrette da tre puttini diversamente atteggiati.

Sotto queste cartelle altri puttini e figurine ornamentali dissimili collegano le cartelle stesse con i dischi posti sugli angoli inferiori, nei quali si alternano la sigla B.I. e la cifra 1000 ~~in simmetria~~ a simmetria dei due dischi già descritti posti sugli angoli superiori. Nella parte destra, nel mezzo fra la cartella ed il disco è posta una piccola targhetta contenente la cifra 1000.

Fra i due dischi sopradetti e il centro della fascia, che in questo lato inferiore rimane interrotta, con andamento curvilineo, dello spazio circolare destinato al contrassegno, si vedono due cartelli ornamentali, rettangolari, simili fra loro e molto somiglianti a quelle corrispondenti dal lato superiore. Su ciascuna di queste cartelle posa un aquila ad ali spiegate e ai lati hanno origine quattro volute con rosone centrale, sulle quali poggiano in atteggiamenti diversi altrettanti puttini. Di questi i due della cartelle a sinistra sono alati: a destra è alato soltanto quello che sta a contatto con gli ornati del disco portante la sigla B.I.

La leggenda del biglietto è stampata con lo stesso colore della grande cornice rettangolare ed è divisa in tre righe.

La prima contiene la parola Banca d'Italia in maiuscole filettate a destra, ed è arcuata con la convessità rivolta in alto.

La seconda che esprime le parole "Mille lire" è retta ed è scritta con grandi maiuscole filettate e con ombreggiature a destra.

La iniziale M decorata è assai grande e occupa tutto il vacuo ovale

posto a riscontro di quello contenete la testa d'Italia in filigrana.

La iniziale stessa ha nel centro una figurina ad ali spiegate, ed ai lati in basso su due volute posano due putti, in piedi quello di sinistra e seduto quello di destra.

La terza linea contiene le parole: "pagabili a vista al portatore" in maiuscole comuni, ed è arcuata con la convessità rivolta in basso. Tra la prima e la seconda riga della leggenda stessa è un piccolo fregio impresso con il medesimo colore.

Sotto la leggenda compariscono le firme del Direttore Generale e del Cassiere della Banca sormontate dai titoli di questi funzionari in caratteri lapidario e del colore della leggenda.

Le indicazioni della serie e del numero del biglietto sono stampate in nero, entro le quattro cartelle della vignetta stessa e sono opposte fra loro trovandosi in alto, prima la serie e poi il numero e in basso, prima il numero, poscia la serie.

Nella parte inferiore del biglietto al disotto della cornice, sono impresse, in piccolissimo carattere maiuscolo e nello stesso colore della vignetta, le indicazioni seguenti a sinistra del riguardante: Rin.Barbetti inv. e dis. e a destra E.Ballarini inc.

A rendere più grandiosa la fascia descritta, questa è contornata esternamente e nell'interno da una cornice con cordoncino a spirale stampata in color bruno grigio; con questa stessa tinta è impresso il fondo centrale sul quale campeggia la leggenda, composto da un ornato a semplice contorno costituito da un succedersi ed intrecciarsi di volute e foglie, con rosoncini, caulicoli, ecc.

Questa decorazione è distribuita in modo da lasciar posto a due grandi ovali collocati simmetricamente ai lati e, al basso, sulla metà della parte inferiore della vignetta, che ivi resta interrotta, uno spazio circolare pel contrassegno.

Nel centro di questo fondo è posto un medaglione con entro due putti ed una sigla con le iniziali intrecciate B.I.; sopra al detto medaglione posa in piedi un putto che stringe nelle mani due volute dell'ornato. Un sottofondo giallo-bruno s'irradia dal centro del contrassegno con rigature bianche ondulate ed intrecciate insieme, che si arrestano alla grande cornice lasciando scoperto i due grandi ovali e il disco del contrassegno.

La stessa tinta in forma di un puntinato delicatissimo, è posta sotto la grande cornice; sotto la grande iniziale M e alla figurina che sta nel centro della iniziale stessa.

Essa si presenta pure con forme svariate nelle cartelle rettangolari per la serie e la numerazione, nelle due cartelle delle comminatorie e nei quattro medaglioni posti agli angoli.

Questo lavoro a base di rigature mistilinee, con disegno irradiato, dello stesso colore, si presenta sui margini del biglietto sotto forma di un tratteggio circolare, concentrico ed ondulato.

Nel margine a sinistra, tra la filigrana "Banca d'Italia" e la cornice del biglietto, leggonsi le date dei decreti ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso di questo biglietto è composto da una vignetta di colore nero-violetto, di un fondo violetto bruno e d'un leggero sottofondo giallo.

La vignetta è costituita da un grande e svariato fregio architettonico ornamentale, mistilineo che tutta la collega e si svolge in colonnette, mensole, edicole ed altri ornati diversi.

Nel centro di questo fregio, in alto, in mezzo ad una edicola a frontone interrotto, siede una figura che rappresenta il Credito, sotto l'aspetto di un uomo a lunga barba, adorno di collana, che con la sinistra sorregge una cornucopia riboccante di monete, sulla quale posa una civetta, tipo ben noto delle accreditatissime monete antiche d'Atene.

Questa figurina poggia con l'avambraccio destro sopra una pecora, immagine di quel bestiame che costituiva ogni ricchezza, prima che la moneta fosse posta in uso.

Ai lati della figura, sostenuti da una cornice mistilinea, che collega tutto il lato orizzontale superiore della vignetta vedonsi due sopporti architettonici quasi simili, nel centro dei quali è posato un vaso con foglie e fiori, e con festoni pendenti dai manici e fiancheggiati da due puttini affatto nudi posti in diversi atteggiamenti, i quali muovono il piede in basso entro le curve formate dall'andamento dei sopporti già descritti.

Il lato verticale di questa vignetta, a sinistra del riguardante, è occupato da un'edicola a frontone interrotto, in mezzo alla quale campeggia la figura dell'Industria, personificata da una donna in veste succinta, sorgente sopra un piedistallo, accostata da due piccole cornucopie riboccanti di foglie e fiori e ornato da una nicchietta entro la quale è accennata una piccola statua. La figura dell'Industria si appoggia con la destra sopra una ruota dentata, e con la sinistra sostiene un tridente alato ed ornato da un nastro.

Sopra questa figura libbrasi un puttino che impugna un mazzuolo ed un piccone. A destra e a sinistra di questo puttino, dai due pioventi del frontone dell'edicola già detta, si innalzano due fumaioli, caratteristica speciale degli stabilimenti industriali.

L'altro lato verticale della vignetta, a destra del riguardante, è occupato da un'edicola consimile a quella ora descritta, ma che sorge da una tribuna decorata di cornice architettonica, sorretta sul davanti da due mensole adorne ciascuna da una testa di leone.

Sopra questa cornice e precisamente dalla base di due colonnine, sorreggenti il coronamento dell'edicola, sono posti due vasi dai quali si sprigiona del fumo. Entro l'edicola descritta campeggia la figura del commercio personificato in un giovane tunicato in piedi sopra una base cilindrica, ornata in giro da piccole figure, e coperto da petaso alato.

Con la sinistra solleva un caduceo a lunga asta, ed ha presso di sé il cervo, antico emblema del sollecito reciproco aiuto, proficuo al fiorire del commercio. Anche su questa figura si libra un puttino che con le mani sorregge due panneggiati che sottili e leggeri ricadono giù ai lati della figura già detta.

La parte orizzontale inferiore della vignetta è tutta occupata da un fregio architettonico ornamentale, superiormente rettilineo, e limitato in basso da mensole, cartelle, festoni ed altri ornati, ed interrotto nel mezzo per lasciar luogo ad un disco bianco circondato da una cornice a linee concentriche e perline.

Le due parti di questo fregio così interrotte sono riunite fra loro da un ornato semicircolare, a fogliami e volute, che seconda in basso l'andamento di detta cornice.

Al punto d'introduzione di questo fregio sono due pilastri sui quali poggiano, a destra ed a sinistra, due vasi con piante a foglie diverse, e con manici dai quali cadon giù fino sul fregio dei piccoli festoni di foglie e fiori.

Nell'appendice mistilinea che si vede a sinistra, e precisamente al disotto dell'edicola contenente la figura dell'industria, è effigiato un puttino seduto presso una ruota dentata, collegata ad una trasmissione.

Nell'altra appendice simile, che scorgesi a destra sotto l'edicola del commercio si vedono due puttini, uno intento a raccogliere spighe, l'altro in piedi, che impugna una pala.

Fra le due descritte appendici e le due mensole, che in senso opposto si muovono dai pilastri sorreggenti i vasi già descritti, vedonsi a destra ed a sinistra due cartelle ovali con piccola figura femminile semi sdraiata.

Sotto ciascuna di queste due cartelle hanno origine due festoni, ornati alle estremità con nastri svolazzanti.

Nello spazio centrale lasciato libero da questa vignetta, sono impresse simmetricamente due cifre 1000 filottate e sotto ciascuna cifra la scritta "Lire" formata da lettere tracciate a linee sottili.

Queste cifre e queste scritte sono stampate nello stesso colore della vignetta.

Il fondo verde di questo verso del biglietto inquadra la grande vignetta con una cornice lineata, ornata di ovoli, ed una trina interna composta di palmette intercalate, a piccole antifisse.

Nel centro, ossia nello spazio lasciato libero dalla vignetta, trovasi il fondo propriamente detto contornato da una fascia mistilinea decorata; il fondo è costituito da un succedersi ed intrecciarsi di volute con foglie, rosoncini, bacche e caulicoli, tracciati a semplici linee di contorno.

In mezzo a questa decorazione risalta un rosone formato da otto semicircoli contigui, nel quale stanno abbracciati tre puttinini nudi simboleggianti gli emblemi delle arti e del disegno, e dai lati si trovano due ovali corrispondenti, ai due del recto; in quello di sinistra è visibile la testa d'Italia in filigrana e nell'altro la stessa testa d'Italia eseguita in numismatica, su un fondo puntinato.

Il sottofondo, stampato con leggera tinta gialla, ha una rigatura circolare su tutta la parte centrale, che lascia libero l'ovale di sinistra e lo spazio occupato dal gruppo dei tre puttinini.

Nell'ovale anzidetto, a destra, è ripetuta, in numismatica, la testa d'Italia con fondo rigato verticale.

Una fascia di rigatura verticale è posta al disotto della cornice che inquadra la vignetta; lo spazio esistente tra la detta cornice ed il fondo centrale è coperto da un fittissimo puntinato.

Sul margine di questo verso, una rigatura circolare concentrica, che va

gradatamente irradiandosi in forma sempre più ondulata, si perde sul taglio della carta.

Sul lato verticale, a destra del riguardante è impressa in caratteri lapidario, dello stesso colore della vignetta, l'indicazione dell'articolo della legge che dà facoltà alla Banca di emettere biglietti.

"Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n.449".

Art. 2


Ai descritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo di cui al d.m. 30 luglio 1896, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1921

IL MINISTRO

f.to De Nava



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923

Roma - Sabato, 19 maggio

Numero 117

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
in Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L. 65	30	30
all'estero (Paesi dell'Unione postale)	> 120	30	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 35 - Arretrato: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 60; all'Estero, cent. 90.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annuali giudiziari L. 0.80 } per ogni linea di colonna
 Altri avvisi > 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire 200 ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTE (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun foglio postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera c) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 175, del 1918, e del successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1136.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

- REGIO DECRETO-LEGGE 26 aprile 1923, n. 965, che riserva allo Stato la emissione dei biglietti da L. 25, fissando in L. 50 il taglio minimo dei biglietti di Banca, e reca altri provvedimenti in materia di circolazione.
- REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1923, n. 1017, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1922-23, per repressione del malandrinnaggio.
- REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1013, concernente l'emissione di mandati a disposizione per somme maggiori di L. 30.000 per il pagamento delle quote di concorso governativo ai Comuni per la soppressione del dazio sugli alimenti farinacei.
- REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1015, che stabilisce il ruolo organico del personale amministrativo stabile del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.
- REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1020, che proroga il termine stabilito dall'art. 8 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1459, sul riordinamento dei servizi del Commissariato per la marina mercantile.
- DECRETO-LEGGE 13 maggio 1923, con cui si costituisce la Commissione straordinaria incaricata dell'amministrazione provvisoria della provincia di Zara.
- DECRETI MINISTERIALI per lo scioglimento dei Consigli provinciali di Potenza e comunali di Troina (Catania), Aosta (Torino) e per la proroga dei poteri dei R. commissari di Roccalimera (Messina), Servigliano (Ascoli Piceno), Preturo (Aquila).
- DECRETI MINISTERIALI che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle poste e dei telegrafi: Avvisi - Ministero delle finanze: Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi - Avviso - Rettifiche d'intestazione - Perdita di certificati - Smarrimento di ricevute - Ministero per l'Industria e il commercio: Corso medio dei cambi - Media dei consolidati negoziati a contanti.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 965, che riserva allo Stato la emissione dei biglietti da L. 25, fissando in L. 50 il taglio minimo dei biglietti di Banca, e reca altri provvedimenti in materia di circolazione.

VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
 Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'emissione dei biglietti da L. 25 è riservata allo Stato. Il taglio minimo del biglietto di Banca è fissato in L. 50.

I biglietti bancari da L. 25 circolanti alla data di pubblicazione del presente decreto passeranno a debito dello Stato in aumento del limite stabilito per la circolazione dei biglietti di Stato da L. 5 e 10. Verrà contestualmente diminuito, per una somma corrispondente ai tagliati da L. 25 assunti dallo Stato, il debito del tesoro verso la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia per biglietti da essi emessi senza riserva di dipendenza di anticipazioni fatte al tesoro medesimo.

Fino a quando non sarà in condizione di emettere propri biglietti da L. 25, il tesoro avrà facoltà di far cedere dagli Istituti di emissione biglietti da L. 25 loro fabbricazione, i quali saranno emessi e circoleranno a carico dello Stato.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provv.

dato al riparto dei biglietti di Stato fra i tagli da L. 5, L. 10 e L. 25.

Art. 3.

Gli attuali biglietti di Banca da L. 25 passati a debito dello Stato cesseranno di aver corso dalla data che verrà stabilita con altro Nostro decreto, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze. Quelli che non saranno presentati al cambio entro i 5 anni successivi, andranno prescritti a favore dello Stato.

Tutte le disposizioni oggi in vigore per i biglietti da L. 5 e L. 10 si intendono estese ai biglietti da L. 25.

Art. 4.

La contazione e l'esame dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori di cui all'art. 31 del regolamento approvato con R. D. 30 ottobre 1896, n. 508, potrà essere compiuta unitamente alla verifica prescritta dagli articoli 45 e 46 del regolamento in sede di abbruciamento, secondo la percentuale dei biglietti e dei buoni da verificare che verrà fissata di volta in volta con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Per gli impiegati addetti agli stabilimenti monetari e alle cartiere potrà autorizzare il lavoro straordinario per tante ore giornaliere quante ne occorrono per arrivare allo stesso numero di ore lavorative giornaliere degli operai.

Art. 6.

In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 11 della Legge 31 dicembre 1907, n. 804, la rendita consolidata 3,50 0/0 residua dall'operazione di cui all'allegato M alla legge 22 luglio 1894, n. 339, rimane assegnata per il rimborso alle Banche di emissione di anticipazioni straordinarie.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio passivo dell'esercizio corrente capitolo 77 E. 50.000 (cinquantamila) e per l'esercizio 1923-1924 E. 300.000 (trecentomila) ed a provvedere per lo stanziamento delle altre spese relative alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1017, che autorizza maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1922-23, per represso del malandrinnaggio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio finanziario 1922-1923, è tutto il capitolo n. 101-bis con la denominazione « Spese per la repressione del malandrinnaggio in Sicilia » e lo stanziamento di lire un milione (lire 1.000.000).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1013, concernente l'emissione di mandati a disposizione per somme maggiori di lire 30.000 il pagamento delle quote di concorso governativo ai Comuni per la soppressione del dazio sugli alimenti farinacei.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3^a) sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Veduto l'articolo 94 del testo unico di legge sui consumi interni di consumo, approvato con Nostro decreto 7 giugno 1908, n. 248, relativo alla concessione ai Comuni delle quote di concorso a carico dello Stato, per l'eliminazione del dazio sugli alimenti farinacei;

Veduto l'articolo 386 del regolamento generale finanziario approvato coll'altro Nostro decreto 17 giugno 1909, n. 455;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il pagamento delle spese per quote di concorso

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al titolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 4^a prelevazione nella somma di L. 66.000, inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati:

<i>Ministero dell'Istruzione</i> : Cap. n. 91 - Istituti corporativi scientifici e letterari — Assegni e spese attribuite ai fini dei singoli istituti	L. 36.000
<i>Ministero dell'Economia nazionale</i> : Cap. numero 165-IV - Contributo e favore dell'Istituto nazionale per l'espansione economica italiana all'estero	» 30.000
	<hr/> L. 66.000 <hr/>

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua validazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLEI.

Sto, il *Giuridistigilli*: Rocca.
registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 202. — FALSI.

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1925.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da L. 100 di tipo modificato della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga a tutto l'anno 1930 il privilegio concesso agli Istituti indicati nell'art. 1 del testo unico predetto, di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Decreta:

I biglietti da L. 100 di tipo modificato della Banca d'Italia, da emettersi ai termini dell'art. 4 della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca (testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204) avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Il biglietto da L. 100 di tipo modificato della Banca d'Italia misura in lunghezza mm. 170 ed in altezza mm. 100. È impresso tipograficamente con sei tinte su carta bianca, munita di filigrana in pasta, che porta sulla destra la testa femminile turrita, di profilo, con stella sovrapposta, rappresentante l'Italia, identica a quella che si osserva sul biglietto da L. 1000 tipo modificato, e due scritte ai margini orizzontali: Banca d'Italia, su quello superiore, e L. 100, su quello inferiore.

Tanto il recto che il verso di questo biglietto si compone di tre parti distinte: un sottofondo, un fondo ed una vignetta.

Il sottofondo del recto, che occupa tutto intero il foglio del biglietto stesso, comprendendo cioè anche i margini, è di colore rosco ed è costituito da un disegno a « guilliche » circolare a filo bianco.

Il fondo del recto, in colore bleu, è di forma rettangolare, inquadrata da una piccola cornice lineata ed ornata di ovoli, entro la quale corre orizzontalmente in alto e nel lato a destra, una fascia adornata di foglie, resette, trombecchini, volute e di una figurina ornamentale situata nella metà superiore del lato verticale, il tutto eseguito con semplici linee di contorno. A sinistra questa fascia figura soltanto per la metà verticale, poichè lo spazio destinato all'altra metà è interrotto per la sovrapposizione della parte principale della vignetta. Nel lato orizzontale, e ad uguale distanza dal centro, contiene due cartelle formate da due lati orizzontali rettilinei interrotti a metà da fregi e chiusi ai lati da due semicerchi, destinate a ricevere le indicazioni delle serie e del numero del biglietto. In basso, questa fascia manca, ed è sostituita in parte da un fregio rettilineo adorno di un seguito di foglioline oblunghe, aggruppate e ricorrenti dal centro all'estremità, terminate con due volute. Fregio consimile regna tutto intorno alla vignetta nella sua parte interna, circonda un grande ovale, lasciato vuoto a destra, e nel quale viene a campeggiare la testa del Fittalia in filigrana, gira sulla curva di una nicchietta, nel vano della quale viene a proiettarsi una figurina che verrà descritta fra poco, e poi sale in alto a secondare l'andamento della fascia poco sopra descritta, restando interrotte ai contatti della vignetta.

Al basso e nel centro della parte inferiore, ma dentro la piccola cornice che inquadra tutto il fondo predetto, vedesi uno spazio circolare bianco del diametro di circa 19 millimetri, destinato a contenere il contrassegno governativo. Tutto il rimanente del fondo è costituito da una fitta retatura, formata da linee diagonali che si tagliano ad angolo retto, le cui maglie quadrate sono tutte ripiene con tanti asterischi. In alto ed a sinistra, rimane una fascia curva semplicemente punteggiata, sulla quale viene a posarsi la prima linea della leggenda, ed al basso rimangono due spazi a fondo punteggiato, racchiusi entro cornice curvilinea: quello destro, e mistilinea, quello sinistro, lasciati liberi dagli ornati della vignetta e destinati a contenere il numero e la serie del biglietto.

La vignetta del recto, la quale contiene pure la leggenda cui è strettamente collegata, è stampata in colore bleu più scuro e presenta all'angolo superiore, a sinistra del riquadrante, una grande iniziale *B*, a fondo cupo ed ornata in chiaro da sottili arabeschi, e da una piccolissima figura ornamentale sorreggente una cartellina con la cifra 100. I vuoti esistenti fra le due curve e l'asta verticale del *B*, sono ripieni da due volute, ornate di foglie e fiori; e dall'angolo interno che si forma per l'incontro delle due curve suddette, esce un gruppo di foglie, dal quale muovono due linee rialzata ciascuna da due piccoli ornati a foglioline, sottilmente filettati, all'esterno, le quali descrivono due curve parallele, e vanno poi a riunirsi, dando origine ad un altro più grande ornato, composto di foglie e volute. Lo spazio lasciato vuoto fra queste due curve viene occupato da lettere maiuscole di carattere grasso di fantasia, che unite all'iniziale *B* sopra descritta, formano la prima linea della leggenda: Banca d'Italia.

Sotto alla iniziale già detta, vedesi lo stemma di Savoia sormontato dalla corona Reale, decorato del Collare della

SS. Annunziata e di un manto, che viene alzato da due puttini i quali sono in atto di scrogiere, con le mani rimaste libere, la iniziale medesima. Tutta questa parte della vignetta spicca su di una cartella a fondo scuro, sul quale figurano minuti ornati di foglie, volute e fiori disegnati in chiaro.

La parte inferiore della vignetta è occupata a sinistra da una base architettonica ornamentale, sulla quale riposa, semisdraiata, una figura femminile che impugna con la sinistra uno scettro, ornato di un sole raggiante, emblema del sapere che dirada le tenebre della ignoranza, e stende il braccio destro al disotto dello stemma Reale sopra descritto appoggiandolo ad un leggero ornato chiaro su fondo cupo, il quale racchiude una cartella bianca, nel margine inferiore semi-accartocciata, contenente le comminatorie legali contro i falsari. La base sulla quale riposa la figura femminile suddetta è aperta nel suo mezzo da un vacuo simmetrico mistilineo formante una cartella, destinata a contenere il numero del biglietto e finisce con un ornato di foglie con voluta terminale, adorna di un rosonecino e continuata da un ramo ricurvo, che seconda, in alto, l'andamento del circolo racchiudente lo spazio destinato al contrassegno governativo.

Un ornamento del tutto eguale al sopra descritto, ma volto in senso inverso, si riunisce ad un'altra base architettonica decorativa, quasi identica all'altra ora descritta, separata in due parti da un ornato curvilineo e da una cartella di forma quasi ellittica, destinata a contenere la serie del biglietto.

Sulla parte di questa base più vicina, nel mezzo del biglietto, posa un vaso dal quale si sprigiona un pennacchio di fumo; sull'altra parte della base stessa, muovesi un ornato curvilineo che ha origine dalla parte superiore di una cartella bianca, di forma quasi eguale all'altra già descritta, ma alquanto più piccola, nella quale si leggono ripetute le comminatorie legali contro i falsari. Questa cartella è accompagnata da leggeri ornati, risaltanti in chiaro sul fondo cupo. Al di sopra di questa cartella si svolge un ornato con due volute simmetriche, di mezzo alle quali sorge un piccolo sostegno ornamentale, sul quale posa il Genio della giustizia, raffigurato da un puttino in piedi, sorreggente a sinistra la bilancia ed a destra la spada. Questo campeggia nella nicchietta del fondo poc'anzi descritta.

La leggenda del biglietto stampato nello stesso colore della vignetta, oltre le parole Banca d'Italia sopra detto, contiene il valore del biglietto CENTO LIRE espresso in grandi maiuscole di carattere di fantasia grasso, filettato a destra; sotto si legge il verso: *Pagabili a vista al portatore*, formato di maiuscole pendenti a destra. Più sotto si vedono le firme del direttore generale della Banca e del cassiere, sormontate dal titolo di questi funzionari, in carattere maiuscoletto.

Le comminatorie di legge che si leggono nelle due cartelle già descritte sono del seguente tenore: *La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi*, e vanno divise in sette linee di piccolo carattere detto monastico. Nella parte inferiore del biglietto al di sotto della cornice del fondo, e più precisamente sul margine di esso, sono impresse in piccolissimo carattere maiuscolo, e nello stesso colore della vignetta, le indicazioni seguenti, a sinistra del riguardante: *Rin. Barbetti inv. e dis.*; e a destra: *E. Ballarini inc.*

Le indicazioni della serie e del numero del biglietto sono stampate in nero e campeggiano superiormente entro le due cartelle situate nella fascia del fondo già descritta, ed inferiormente nelle altre due che restano aperte nelle basi ornamentali architettoniche che, come è detto di sopra, figurano nella vignetta.

Queste indicazioni sono, secondo il consueto, opposte fra loro, trovandosi in alto prima la serie e poi il numero, viceversa, in basso, prima il numero e poi la serie.

Parallelamente al lato sinistro del biglietto, nello stesso colore della vignetta, in piccolo carattere lapidario, leggono le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso di questo biglietto è costituito come il recto da un sottofondo, un fondo e da una vignetta. Il sottofondo di verso che occupa tutto intero il foglio del biglietto stesso comprendendo cioè anche i margini, è di colore giallo ed costituito da un disegno a « guilloché » circolare a filo scuro. Il disegno stesso è decrescente verso il centro stabilito nel disco del contrassegno di Stato. Il fondo misura in larghezza circa 170 millimetri e 101 circa di altezza. È stampato in colore terra di Siena naturale, è rettangolare, ed una leggera cornice lineata ed ornata d'ovoli lo circonda per ogni lato. Internamente a questa, lasciando vuoto uno spazio, di circa 7 millimetri, gira una fascia ornata da foglioline volute, la quale sul mezzo della sua parte inferiore si curva in alto a semicerchio, per lasciare libero lo spazio circolare corrispondente a quello del recto, riservato al contrassegno governativo.

Questa fascia contiene nel mezzo del suo lato superiore orizzontale una cartellina portante le parole *Lire cento*, in carattere bodoniano ed è adornata agli angoli da quattro piccoli medaglioni, nei quali campeggiano quattro testine. Il rimanente del fondo è costituito da una retatura di linee diagonali che si incontrano ad angolo retto, e sono intermezate da altrettanti piccoli cerchietti aventi il loro centro sul punto d'incontro delle diagonali medesime. Tutti gli spazi che restano vuoti tra queste linee ed i cerchietti, sono occupati da altrettante minuscole eroeline.

Due grandi ovali vengono lasciati liberi da questo fondo a sinistra e a destra del riguardante. Il primo che riscontra perfettamente con l'altro simile lasciato vuoto dal fondo del recto, e nel quale campeggia la testa dell'Italia in filigrana, serve appunto a lasciar libero da ogni impressione sopra ambedue le faccie del biglietto, lo spazio occupato dalla filigrana medesima. Nell'altro ovale simile, a destra, campeggia una figura della vignetta che sarà fra poco descritta. Questi due ovali sono circondati da una sottile cornice finemente lineata ed impressa nel colore stesso della vignetta e descrivendosi, ed in mezzo ad essi vedesi una grande cifra 100 disegnata in carattere romano ombreggiato, del colore stesso della vignetta.

La vignetta di questo biglietto è impressa in colore bruno violaceo; è di forma rettangolare, e viene circonscritta: i quattro lati da una cornice adorna di gruppetti di foglie racchiusi fra due linee, cupe nei contorni e finalmente rigate nel mezzo. Questa cornice cade sull'intervallo lasciato vuoto tra la cornice estrema e la fascia ornata del fondo sopra descritto; ed è interrotta nel mezzo dal lato orizzontale inferiore. Qui dà origine a destra ed a sinistra, a due ornati simmetrici, che accostano un circolo sottilmente lineato, quale contorna uno spazio bianco, che è in corrispondenza perfetta con quello destinato nel recto a ricevere il contrassegno governativo.

Sull'alto di questo circolo, posata su un piccolo sostegno ornamentale, vedesi un'aquila ad ali spiegate, e dal sostegno stesso si svolgono a destra ed a sinistra, due rami con foglie, i quali tendendo al basso, contornano in gran parte il circolo accennato, e vanno a terminare sulla cornice che inquadra tutta la vignetta.

Alla destra del riguardante si presenta una tribuna ornamentale, decorata di cornici architettoniche, volute e foglioline sulla quale sta in piedi una figura femminile che pers

fica la scienza e che sorregge con la sinistra il libro aperto delle umane cognizioni, mentre con la destra tiene abbassata fiaccola del sapere, ed accende una candela che le porge il puttino. Questo insieme con altri tre, sta seduto ai piedi di lei, e personifica, con i suoi compagni, gli ingegni non cora dirozzati ai quali la scienza comunica la prima scintilla del sapere. Dietro la figura femminile in piedi sopra scritta e sulla cornice estrema della tribuna ornamentale è ricordata, siede un puttino che sorregge uno specchio; è sotto appollaiato sopra una voluta che adorna la tribuna ddetta, vedesi un pappagallo reputato dagli antichi simbolo dell'eloquenza.

Alla sinistra del riguardante, sorretti da una duplice base architettonica ornamentale, che al punto della sua interruzione lascia intravedere una piccola striscia di mare, sono ri sei puttini, tre per parte, i quali stanno pescando, e a la rete traggono su dalle acque il tripode d'oro, emblema scienza, che secondo le antiche leggende fu estratto dalle ire nell'isola di Coe e destinato dall'Oracolo al più sapiente della Grecia.

Parellelamente al lato destro del secondo fondo è impastata carattere lapidario, con lo stesso colore della vignetta, adicazione dell'articolo della legge che dà facoltà alla nca di emettere biglietti: art. 2 della legge 10 agosto 1893. 449.

Art. 2.

Ai descritti biglietti verrà applicato il contrassegno di ato di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1925.

Il Ministro: Volpi.

CRETO MINISTERIALE 30 novembre 1925.

Tariffe di rifornimento, approdo, partenza e ricovero di aerobili negli aeroporti dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva regolamento per la navigazione aerea;

Decreta:

Art. 1.

Per l'occupazione di suolo negli aeroporti statali con maffatti di occasione (hangars smontabili, baracche, ecc.), ncessa a senso dell'art. 18, comma 8, del R. decreto 11 genio 1925, n. 356, dovrà essere corrisposta una tassa di 0.18 mensili per ogni mq.

Art. 2.

Le tasse di approdo e di partenza, di cui all'art. 22 del decreto 11 gennaio 1925, n. 356, sono le seguenti:

a) per gli aeromobili di passaggio:

con motore fino a 50 HP	L. 12.—
con motore da 50 a 100 HP	» 14.40
con motore da 100 a 150 HP	» 16.80
con motore da 150 a 200 HP	» 19.20
con motore da 200 a 250 HP	» 21.60
con motore da 250 a 300 HP	» 24.—
con motore da 300 a 450 HP	» 30.—
con motore da 450 a 600 HP	» 36.—
con motore oltre i 600 HP	» 48.—

b) per gli aeromobili appartenenti a privati o Enti, i quali abbiano stipulato con l'Amministrazione contratto di abbonamento per approdi e partenze frequenti, nei vari aeroporti statali, sono le seguenti:

con motori fino a 50 HP	L. 4.80
con motori da 50 a 100 HP	» 6.—
con motori da 100 a 150 HP	» 7.20
con motori da 150 a 200 HP	» 8.40
con motori da 200 a 250 HP	» 12.—
con motori da 250 a 300 HP	» 14.40
con motori da 300 a 450 HP	» 18.—
con motori da 450 a 600 HP	» 24.—
con motori oltre i 600 HP	» 30.—

c) per gli aeromobili appartenenti a privati, i quali abbiano stipulato con l'Amministrazione contratto di locazione di hangars o altri locali e si servono di personale proprio, sono le seguenti:

con motori fino a 50 HP	L. 2.40
con motori da 50 a 100 HP	» 3.60
con motori da 100 a 150 HP	» 4.80
con motori da 150 a 200 HP	» 6.—
con motori da 200 a 250 HP	» 7.20
con motori da 250 a 300 HP	» 9.60
con motori da 300 a 450 HP	» 12.—
con motori da 450 a 600 HP	» 18.—
con motori oltre i 600 HP	» 21.60

Art. 3.

Per il ricovero temporaneo di aeromobili entro hangars in muratura od in ferro, a senso dell'art. 27, comma 1 del R. decreto 11 gennaio 1925 sono fissate, per ogni 24 ore, le seguenti tasse:

per le aeromobili con motore fino a 50 HP	L. 18.—
per le aeromobili con motore da 50 a 100 HP	» 21.60
per le aeromobili con motore da 100 a 150 HP	» 26.40
per le aeromobili con motore da 150 a 200 HP	» 30.—
per le aeromobili con motore da 200 a 250 HP	» 36.—
per le aeromobili con motore da 250 a 300 HP	» 42.—
per le aeromobili con motore da 300 a 450 HP	» 48.—
per le aeromobili con motore da 450 a 600 HP	» 54.—
per le aeromobili con motore oltre i 600 HP	» 60.—

Art. 4.

Per le locazioni di hangars concesse, a senso dell'art. 28, comma 1 e 2 del R. decreto 11 gennaio 1925, per la durata minima di tre mesi sarà dovuto, per ogni metro cubo d'ingombro, che sarà computato misurando le dimensioni massime delle aeromobili (in lunghezza, in altezza e larghezza) e ricavando la cubatura da dette dimensioni, il canone mensile di L. 0.36.

Art. 5.

Per i prelevamenti di combustibili e lubrificanti, concessi agli aeromobili privati a senso dell'art. 33 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, dovranno essere corrisposti i seguenti prezzi:

benzina avio	L. 500 per quintale netto
petrolio per lavaggio	» 269 » » »
olio denso avio	» 636 » » »
olio semidenso avio	» 620 » » »
olio extradenso avio	» 650 » » »
olio di ricino	» 850 » » »
grasso petrolato	» 440 » » »

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**Esposizione-Fiera internazionale, in Fiume.**

Con decreto 2 maggio 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 successivo al registro n. 6 Finanze, foglio 202, l'Istituto nazionale per l'espansione economica italiana all'estero è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, una Esposizione-Fiera internazionale da aver luogo in Fiume al 1° al 31 agosto 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1122.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 812.

Unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga la facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale;

Veduto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare il servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di emettere biglietti di banca e altri titoli equivalenti, pagabili al portatore e a vista, che, a tenore del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, scade il 31 dicembre 1930, cessa, per il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, col 30 giugno 1926.

Art. 2.

Le valute auree e quelle effettivamente equiparate all'oro, appartenenti alle riserve destinate a guarentigia della circolazione dei biglietti, di proprietà del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, passeranno, col 1° luglio 1926, alla Banca d'Italia.

Le dette valute saranno provvisoriamente conteggiate a favore dei Banchi al prezzo medio ufficiale del mese di aprile 1926 ragguagliato per la lira oro. Il prezzo definitivo da applicare alle valute medesime sarà determinato, con convenzione a parte, fra il Tesoro dello Stato e la Banca d'Italia e i detti due Banchi.

Art. 3.

La Banca d'Italia è autorizzata a emettere biglietti propri in corrispondenza dell'ammontare dei biglietti in circolazione a debito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia accertati alla sera del 30 giugno 1926.

Art. 4.

I biglietti della Banca d'Italia, emessi come al precedente articolo, serviranno a sostituire gradatamente, a cominciare dal 1° luglio 1926, quelli costituenti la circolazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, e saranno attribuiti, innanzi tutto, a diminuzione del credito dei Banchi stessi verso la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali in sino a piena copertura di esso; in secondo luogo a riduzione della circolazione dei due Banchi per conto dello Stato in sino a estinzione; e da ultimo all'assorbimento della loro circolazione residua per conto del commercio.

Per il 30 giugno 1926 lo Stato rimborserà al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia l'ammontare delle anticipazioni statutarie ordinarie attualmente in corso, in tutto 125 milioni di lire, corrispostegli a tenore dell'art. 25 del testo unico di legge sugli istituti di emissione, dei Regi decreti 16 settembre 1912, n. 1068; 19 settembre 1914, n. 1007, e 23 maggio 1915, n. 710, convertiti in legge.

Art. 5.

Le valute auree e equiparate di che all'art. 2 costituiranno riserva speciale per guarentigia della circolazione a fronte dei biglietti da emettersi dalla Banca d'Italia a tenore degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

A cominciare dal 1° luglio 1926 il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia eseguiranno tutte le loro operazioni, comprese quelle di cambio dei rispettivi biglietti, con biglietti della Banca d'Italia.

Art. 7.

Tutti i biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che si troveranno rispettivamente nelle casse dei medesimi la sera del 30 giugno 1926, o che saranno in viaggio, o comunque in potere dei due Istituti emittenti, cesseranno di essere disponibili, e non potranno più essere messi in circolazione. A tal fine, questi biglietti saranno chiusi immediatamente nelle rispettive casse speciali, sotto la custodia del rappresentante del Regio Governo.

Nello stesso modo saranno immobilizzati i biglietti dei due Banchi via via che dalla circolazione rientreranno nelle casse dei medesimi. Tali biglietti, previo accertamento del detto rappresentante e contro consegna alla Banca d'Italia, che ne costituirà un deposito intangibile, saranno sostituiti mediante una corrispondente somministrazione di biglietti della Banca d'Italia.

Art. 8.

I biglietti che la Banca d'Italia emetterà a tenore dell'articolo 3, esclusi quelli corrispondenti alle operazioni dei due Istituti con la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, non saranno soggetti nè a tassa nè a contributo di sorta, e staranno all'infuori del limite normale indicato al seguente art. 14.

I biglietti della Banca d'Italia destinati al baratto di quelli dei due Banchi impiegati nelle operazioni con la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali avranno, a tutti gli effetti, trattamento eguale a quello ora fatto ai biglietti cui devono essere sostituiti.

Art. 9.

A datare dal 1° luglio 1926, le partite costituenti le attività della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sov-

zioni su valori industriali di pertinenza del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a fronte dei biglietti da loro emessi, saranno riconosciute dalla Sezione medesima come pertinenti alla Banca d'Italia.

Le iscrizioni esistenti, al 30 giugno 1926, nei bilanci del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, e riguardanti così ondi di accantonamento di che agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, come gli interessi ruti dal Tesoro sui rimborsi effettuati dalla detta Sezione saranno trasportate nel bilancio della Banca d'Italia.

Art. 10.

A cominciare dal 1° luglio 1926 i biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che entreranno nelle casse della Banca d'Italia per operazioni col pubblico, saranno alla medesima giornalmente sostituiti con biglietti propri, diante prelevamento dal fondo di biglietti di che all'articolo 3.

I detti biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dalla Banca d'Italia saranno immessi nel deposito in-gibile previsto al precedente art. 7.

Dall'ammontare della circolazione dei biglietti della Banca d'Italia sarà dedotto l'eventuale suo credito dipendente alla riscontrata decadale dei detti due Istituti per i titoli nominativi, ai fini dei conteggi della tassa di circolazione. Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno facoltà di continuare a emettere fedi di credito e vaglia cambiari. Per estî ultimi, tale facoltà cesserà col 31 dicembre 1930.

Gli attuali accordi esistenti fra i tre Istituti per la reciproca accettazione dei titoli nominativi da essi emessi cesseranno a quella data.

Art. 11.

I biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia cesseranno di avere corso legale il 30 giugno 1927.

La Banca d'Italia e i detti due Banchi ne effettueranno il ratto con biglietti della Banca d'Italia sino a tutto il 31 dicembre 1930. Scaduto questo termine, i biglietti dei due Banchi che non fossero stati presentati pel cambio riranno prescritti. L'importo dei biglietti prescritti spetterà all'Erario dello Stato.

Art. 12.

Con altro decreto, sarà provveduto all'ordinamento del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, alla determinazione del rispettivo capitale, e sarà disposto circa i rispettivi fondi riserva.

Art. 13.

Sino a nuove disposizioni, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, anche dopo il 30 giugno 1926, continueranno, alle attuali condizioni, le operazioni di sconto e di anticipazione di carattere speciale cui sono presentemente autorizzati. Essi continueranno a partecipare, sempre alle attuali condizioni, alla Sezione ordinaria del Consorzio per sovvenzioni valori industriali.

Art. 14.

Il limite normale della circolazione della Banca d'Italia in conto del commercio potrà elevarsi, mediante decreti reali, sino a raggiungere, come massimo, la somma globale e i limiti attualmente consentiti ai tre Istituti di emissione.

Art. 15.

Sotto la vigilanza del Ministro per le finanze è data facoltà alla Banca d'Italia di concedere operazioni di sconto e di anticipazione al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, a un saggio di favore sino a uno per cento al di sotto del saggio ufficiale dello sconto e dell'interesse.

I limiti e le modalità di tali operazioni saranno stabiliti col decreto di che al precedente art. 12.

La tassa di circolazione riguardante i biglietti della Banca d'Italia impiegati in tali operazioni non sarà superiore alla misura del saggio di favore ad esse applicato.

Art. 16.

A cominciare dal 1° luglio 1926, il Comitato centrale amministrativo della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, di che all'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, sarà costituito dal direttore generale della Banca d'Italia, presidente; di un funzionario della Banca stessa da esso designato, e di due delegati governativi, nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Per la validità delle adunanze del detto Comitato sarà necessaria la presenza di tre membri. A parità di voti, quello del presidente sarà prevalente.

Art. 17.

Le Commissioni di sconto della Banca d'Italia fungeranno, a partire dal 1° luglio 1926, quali Comitati locali della detta Sezione speciale autonoma sotto la presidenza del direttore locale della Banca d'Italia, ferma rimanendo l'eccezione fatta dall'art. 9 del ripetuto decreto-legge n. 2103, per quanto concerne il Comitato presso la dipendenza di Roma.

Art. 18.

L'esercizio delle Stanze di compensazione, dal 1° luglio 1926, sarà affidato esclusivamente alla Banca d'Italia.

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia, col Banco di Napoli e col Banco di Sicilia, in ordine all'esecuzione del presente decreto.

Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1926.

Atti del Governo, registro 248, foglio 112. — Coop.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1926.

Istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796, nei riguardi del territorio di Val d'Aosta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796, nei riguardi del territorio di Val d'Aosta sono le seguenti:

I.

Gli atti e i documenti probatori formati nel territorio di Val d'Aosta e scritti originariamente in francese possono essere prodotti in originale o in copia presso gli uffici giudiziari del Regno, senza che sia necessario unirvi una traduzione in lingua italiana; ma questa potrà essere richiesta dall'autorità giudiziaria anche di ufficio, qualora se ne ravvisi la necessità.

La traduzione potrà in tal caso essere eseguita a cura dei difensori delle parti, i quali devono tutti sottoscriverla e dichiararla sotto la propria responsabilità conforme all'originale: in difetto sarà fatta a mezzo di perito traduttore nominato dall'autorità medesima.

Nel caso che la produzione dell'atto sia accompagnata da traduzione, le tasse di bollo e di registro eventualmente dovute sono corrisposte una sola volta.

II.

Le istanze, i ricorsi, le scritture di causa e, in generale, ogni altro atto compilato ai fini della produzione in giudizio devono essere redatti in lingua italiana; ma i giudizi e gli altri affari pendenti presso gli uffici giudiziari di Val d'Aosta possono essere proseguiti, anche negli ulteriori gradi di giurisdizione, senza che occorra la traduzione degli atti eventualmente già presentati o compilati in lingua francese anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per la giustizia:
Rocco.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1926.

Distintivi e caratteristiche del contrassegno di Stato per i biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 4 della legge 28 aprile 1910, n. 404 (testo unico) sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con R. decreto 10 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180, che fissa i distintivi e le caratteristiche del contrassegno di Stato per i biglietti bancari;

Decreta:

Articolo unico.

Il contrassegno governativo per i biglietti da 50, 100, 500 e 1000 lire della Banca d'Italia, creati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, consta di due parti, contenute in un disco circolare, da stamparsi l'una sul « recto » e l'altra sul « verso » di ciascun biglietto.

La parte destinata al « recto » rappresenta la testa della effigie dell'Italia con tutti i distintivi e le caratteristiche indicati nell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180.

La parte destinata al « verso » rappresenta l'emblema del Fascio Littorio.

Al disotto del disco portante l'emblema del Fascio Littorio è stampata la leggenda: « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ».

La stampa di ambedue le parti verrà eseguita in colore rosso vermigliato per tutti i tagli sopradetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 17 maggio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Valle Agricola.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Visto il R. decreto del 4 febbraio 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Valle Agricola;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Ritenuto che il Regio commissario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione politica locale non consente, d'altra parte, che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Valle Agricola è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 17 maggio 1926.

Il Prefetto: GRAZIANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio i seguenti disegni di legge:

Autorizzazione a fare ricerche minerarie nel Regno e nelle Colonie;

Delega al Governo per l'emanazione di norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.

L'assegnazione dei cappellani militari capi agli ospedali militari sarà fatta con decreto del Ministro della guerra. Per i cappellani capi della Regia marina e della Regia onanautica provvedono i Ministri competenti.

Art. 14.

Quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti assicurare l'assistenza spirituale, il Ministero competente potrà provvedere in relazione alle particolari esigenze servizio, stabilendo, in base alle designazioni fatte dall'Ordinario militare, a quali sacerdoti debba essere affidato temporaneamente l'incarico di sopperire alle accennate esigenze alla dipendenza dei cappellani capi.

Art. 15.

I cappellani incaricati che, a mente dell'art. 10 della legge marzo 1926, n. 417, abbiano prestato, alla dipendenza dei cappellani capi, l'opera loro continuativa per un periodo di mesi e, per le bene accertate esigenze dell'assistenza spirituale, debbano prestare ulteriormente l'opera stessa, sono messi al trattamento economico previsto dal citato articolo.

Agli stessi cappellani incaricati, per i periodi del loro servizio temporaneo ai quali non sia applicabile il trattamento economico accennato nel comma precedente, l'Amministrazione competente potrà corrispondere un compenso non superiore al solo stipendio spettante al tenente o grado corrispondente.

Art. 16.

I cappellani incaricati di cui al precedente articolo debbono possedere gli stessi requisiti prescritti per i cappellani di ruolo.

Di ciò deve accertarsi anzitutto l'Ordinario militare per talia, prima di presentare, su invito del Ministero competente, le relative designazioni nominative, in base al presente art. 14.

Spetta in ogni caso ai cappellani incaricati il trattamento normale e gerarchico dovuto al tenente (o grado corrispondente), ma, al pari del personale ecclesiastico di ruolo, essi non sono soggetti alla giurisdizione penale e disciplinare militare, non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso imbarco sulle Regie navi.

I cappellani incaricati, prima di assumere servizio, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta e firmata del seguente tenore:

« Agli effetti dell'incarico affidatomi, dichiaro io sottoscritto di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato, e di avere presa conoscenza delle disposizioni che regolano il trattamento dei cappellani incaricati.

« Dichiaro inoltre che m'impegno a compiere esattamente tutti i doveri di cappellano con ogni diligenza e zelo ».

Art. 17.

Il servizio continuativo, di cui al primo comma del precedente art. 15, prestato nell'assistenza spirituale da sacerdoti, tali cappellani incaricati, ed il servizio prestato dai sacerdoti che, mediante convenzioni speciali, disimpegnino od abbiano disimpegnato per un periodo non minore di cinque anni funzioni di cappellani presso gli ospedali ed altri uffici militari, potranno essere riscattati per intero, con le norme dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1926 n. 417, sia nel caso che detti sacerdoti abbiano reso allo Stato altri servizi utili, sia nel caso che essi siano nominati cappellani di ruolo.

Art. 18.

Le infrazioni disciplinari imputabili ai cappellani incaricati, non soggetti alla giurisdizione militare, accertate insindacabilmente dall'autorità militare, possono dar luogo da parte del competente Ministero, sentito il parere dell'Ordinario militare per l'Italia, alla immediata revoca dell'incarico loro affidato.

Art. 19.

Per la nomina dei cappellani militari di ruolo del R. Esercito, costituiranno titoli di preferenza il servizio da essi prestato in guerra presso reparti mobilitati, quello prestato negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra ed eventualmente le benemerite militari di altra specie.

Art. 20.

Con decreti dei Ministri competenti saranno stabilite le norme relative alla divisa del personale ecclesiastico, alle modalità procedurali per le nomine del personale di ruolo, alla tenuta della sua matricola, alle modalità per il pagamento delle competenze, all'assegnazione dei fondi per le spese di ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1926.

Atti del Governo, registro 252, foglio 33. — CASATI

Numero di pubblicazione 1810.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1926, n. 1506.

Provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, colle modificazioni successivamente apportatevi;

Veduti i provvedimenti sanciti dalla legge del 22 luglio 1894, n. 339, per l'ordinamento della circolazione cartacea di Stato e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'artificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduta la legge del 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la urgente necessità di provvedimenti per la circolazione cartacea;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 settembre 1926 il Tesoro rimborserà alla Banca d'Italia le anticipazioni effettuate con emissio-

di biglietti allo scoperto per conto dello Stato, nei modi seguenti:

a) mediante cessione di divise auree pari a 90 milioni di lire valutati per due miliardi e mezzo di lire carta;

b) mediante stanziamento sul bilancio della spesa del ministero delle finanze di almeno 500 milioni annui, a cominciare dal corrente esercizio e fino al pagamento completo del residuo debito.

Una particolare convenzione fra Governo e Banca d'Italia, alla quale è autorizzato ad addivenire il Ministro per le finanze, regolerà tutti i termini dell'operazione di cui alla lettera a) di questo articolo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per la sostituzione dei biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10 con monete d'argento e per il ritiro dei biglietti da L. 25, e saranno inoltre fissate le date della cessazione al corso legale e della prescrizione dei suddetti biglietti.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a prelevare dal fondo dell'Erario le monete d'argento divisionali (ritirate nei sensi del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550) e destinarle alla coniazione di monete da L. 5 e da L. 10 e a provvedere alla sostituzione di tali monete con certificati di deposito in oro all'estero esistenti presso la Cassa di depositi e prestiti a garanzia della circolazione dei biglietti di Stato, e ciò in relazione al disposto della convenzione 13 giugno 1925 con la Banca d'Italia.

Compiuto il ritiro, la verifica e la distruzione dei biglietti di Stato ed ogni altra operazione di liquidazione inerente ai biglietti stessi, la Cassa speciale cesserà di funzionare e sarà abolita con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il limite normale massimo della circolazione della Banca d'Italia esclusa la parte di essa che corrisponde alle anticipazioni fatte al Tesoro dello Stato, al credito verso le Sezioni ordinaria e speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e la parte inerente alle riserve già dei Banchi meridionali, rimane stabilito in L. 7 miliardi e decorre dal 15 settembre 1926.

Entro il limite preaccennato i biglietti in circolazione saranno soggetti a tassa di circolazione nelle misure determinate dalle disposizioni attualmente in vigore; oltre tale limite e fino al limite insuperabile di 8,000,000,000 di lire essi saranno soggetti a tassa straordinaria in misura eguale all'intera ragione dello sconto, aumentata di un terzo per la parte che non fosse emessa a piena copertura metallica, salvo quanto viene disposto all'art. 1, lettera a).

La circolazione di cui alla lettera a) dell'art. 1, da non comprendersi nel limite anzidetto, sarà gradualmente ridotta mediante il ritiro dei biglietti con disposizioni del Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme esecutive riferentisi ai provvedimenti di cui al presente decreto ed a quant'altro occorra per l'attuazione del decreto stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSCOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1926.

Atto del Governo, registro 252, foglio 40. — Coop.

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1926

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni « Italia » con sede in Genova, ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione sulla durata della vita umana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonché il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 15 aprile 1926, della Società anonima di assicurazioni « Italia », con sede in Genova e direzione generale in Milano, capitale sociale di L. 10,000,000, versato L. 5,000,000, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'industria delle assicurazioni sulla durata della vita umana;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

Vista la ricevuta rilasciata dalla Banca d'Italia in data 8 aprile 1926, per comprovare il deposito effettuato dalla detta Società di buoni del tesoro novennali per un valore nominale di L. 2,095,000;

Viste le basi tecniche adottate dalla predetta Società per il calcolo dei premi e delle riserve;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratto:

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima di assicurazione « Italia », capitale sociale L. 10,000,000, versato L. 5,000,000, con sede in Genova e direzione generale in Milano, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti-legge e nel regolamento sopra citati.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza, secondo gli esemplari presentati dalla predetta Società e debitamente autenticati:

a) Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, contro un premio annuo vitalizio.

b) Tariffa n. 1-bis, relativa all'assicurazione a vita intera di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato contro un premio unico.

c) Tariffa n. 1-ter, relativa all'assicurazione a vita intera di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato contro un premio annuo temporaneo.

d) Tariffa n. 3, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un termine fisso contro un premio annuo dovuto in vita dell'assicurato e non oltre il termine stesso.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926.

Revoca di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale venne nominato, fra gli altri, il sig. Carunchio Augusto fu Felice, agente di cambio in ruolo presso la Borsa di Napoli;

Vista l'istanza 14 luglio 1926, con la quale il sig. Carunchio Augusto rassegna le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visto i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor Carunchio Augusto fu Felice è revocato, con effetto dal 15 luglio 1926, dalla carica di agente di cambio di ruolo presso la Borsa valori di Napoli, in conseguenza delle dimissioni rassegnate.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926.

Costituzione di società fra agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 aprile 1925, col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa di Milano il sig. Volonteri Giulio;

Vista la domanda con la quale il sig. Volonteri Giulio chiede di costituire col fratello Leopoldo già agente di cambio il 7 marzo 1925, la Società in nome collettivo « Fratelli Volonteri »;

Visto l'atto costitutivo di società e il successivo atto modificativo;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Volonteri Giulio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, è autorizzato a continuare l'esercizio professionale quale titolare della Società in nome collettivo « Fratelli Volonteri ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926.

Conversione in Regio, a decorrere dal 1° ottobre 1925, del liceo-ginnasio pareggiato di Camerino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole;

Veduto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685, che stabilisce i contributi a carico degli Enti locali per il mantenimento delle Regie scuole medie;

Veduta la domanda del comune di Camerino diretta ad ottenere la conversione in Regio del liceo ginnasio pareggiato e le deliberazioni unite alla domanda stessa;

Veduto che il comune di Camerino si è obbligato a corrispondere allo Stato il contributo stabilito dalla tabella annessa al Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685, e a sostenere gli oneri di cui all'art. 103 del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il liceo-ginnasio pareggiato di Camerino è convertito in Regio dal 1° ottobre 1925.

Art. 2.

Al mantenimento di tale Istituto sarà provveduto in conformità dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1926.

Prelevamento dalle Regie tesorerie delle monete di argento fuori corso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, che reca provvedimenti per la circolazione dei biglietti di Stato e di banca:

Determina:

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento dal fondo di cassa dell'Era-rio, e la consegna alla Regia zecca, dell'intero fondo in argento divisionale esistente nelle tesorerie dello Stato ed ammontante al 31 luglio a L. 194,954,997.

Una copia, rilasciata in forma autentica, del presente decreto costituirà titolo di uscita definitivo per la contabilità rariale e per il conto giudiziale del tesoriere centrale, a giustificazione dell'anzidetto prelevamento.

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 1 del presente decreto l'argento divisionale sarà gradualmente concentrato presso la Regia eccca che, previa verifica, l'assumerà in carico direttamente come materia, facendo ciò constare mediante verbali distinti per tesorerie spediatrici.

In base ai detti verbali la Tesoreria centrale emetterà in rimborso vaglia del Tesoro a favore delle tesorerie. I vaglia rilanceranno, presso la Tesoreria centrale, l'uscita di cui al comma 2° dell'art. 1.

Art. 3.

L'importo delle monete da L. 5 e 10 coniate dalla Regia eccca ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, sarà versato ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata del corrente esercizio finanziario e verrà iscritto nel conto patrimoniale dello Stato.

Art. 4.

La fabbricazione dei biglietti di Stato da L. 5, 10 e 25 è sospesa. Tali biglietti saranno ritirati man mano dalla circolazione in base a ordini di ritiro e di concentramento che saranno dati dalla Direzione generale del tesoro.

I biglietti da L. 25 cesseranno dal corso legale il 31 dicembre 1926 e saranno prescritti il 30 giugno 1927, quelli da L. 5 e 10 cesseranno dal corso legale il 30 giugno 1927 e saranno prescritti il 31 dicembre 1927.

Art. 5.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, è autorizzato lo svincolo dei certificati di deposito di oro all'estero esistenti presso la Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato fino alla concorrenza di L. 85.400.000. Tale somma sarà messa a disposizione della Banca d'Italia in relazione all'art. 11 della convenzione 13 giugno 1925 con l'Istituto suddetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1926.

Nomina di un sindaco supplente della Banca italiana di sconto in liquidazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553, contenente modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 13 marzo 1922, n. 289;

Visto il decreto del Capo del Governo Primo Ministro, in data 12 luglio 1926, col quale il dott. gr. uff. Giovanni Nicotra, sindaco effettivo della Banca italiana di sconto in liquidazione, è stato nominato membro del Comitato liquidatore della Banca predetta in sostituzione dell'avv. comm. Gustavo Bonelli, deceduto;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1926, col quale il dott. gr. uff. Michele Tucci, sindaco supplente della Banca

stessa, è stato nominato sindaco effettivo in sostituzione del dott. Giovanni Nicotra;

Decreta:

Il dott. gr. uff. Giovanni Belli, ispettore generale nel Ministero dell'economia nazionale, è nominato sindaco supplente della Banca italiana di sconto in liquidazione, in sostituzione del dott. gr. uff. Michele Tucci.

Roma, addì 23 agosto 1926.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Electa ».

Con decreto del Ministro per l'Interno in data 20 agosto 1926, n. 82, il sig. Erasmo De Nuccio del fu Rocco, è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Electa » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Riardo (Caserta) e di cui il sig. Erasmo De Nuccio è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro del tipo conosciuto in commercio col nome di tipo Vichy della capacità di un doppio litro, un litro, mezzo litro e quarto di litro, chiusi con turacciolo di sughero con all'interno un disco di stagno per evitare il contatto con l'acqua.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolare stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 240 x 118 per le bottiglie grandi e di mm. 210 x 100 per le piccole, divise in tre rettangoli da un riquadrimento a strisce color grigio chiaro; due rettangoli laterali sono uguali fra di loro e contengono quello di sinistra i risultati delle analisi chimica e batteriologica e alcune notizie sulle qualità e proprietà dell'acqua; quello di destra cenni storici su Riardo e la sorgente, sormontati da un timbro rosso con impressioni nere rappresentanti una corona con scudo, contenenti in centro un cavallo rampante, ed in giro parole « Università di Riardo 1742 ». Il tutto rappresenta lo stemma del comune di Riardo 1742. In fondo sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. La parte centrale rappresenta un castello medioevale, e precisamente il Castello D'Aboino nel comune di Riardo, rosso su fondo grigio, sormontato da nubi azzurre. La base del Castello è attraversata per tutta la sua lunghezza dalla dicitura « Electa » in lettere bianche con nate di nero. Alla sommità del Castello stanno scritte le parole « Acqua minerale da tavola — Effervescente naturale » (caratteristiche rosse) « Sorgente ». Al disotto del Castello stanno scritte le parole « nel Comune di Riardo, Prov. di Caserta — Marca « Castello D'Aboino » depositata — Antiche Terme di Val D'Assano — Note fir dal 294 a. C. ».

Il tutto è racchiuso da un piccolo ornato di anelli ovali in azzurro.

Le bottiglie vendute in provincia di Caserta saranno contrassegnate da etichette delle dimensioni di mm. 240 x 130 e ci differiscono da quelle precedentemente descritte soltanto per seguenti caratteristiche:

1° mancano le nubi azzurre; 2° l'ornato ha gli anelli rossi anziché azzurri; 3° nel margine superiore delle etichette, fuori quadro, è inserita in rosso la dicitura: « Confezione speciale per vendita nella provincia di Caserta »; il tutto conforme agli esemplari allegati.

FOMMASI CAMILLA gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1381;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sopratassa speciale dovuta per l'inoltro con mezzo di trasporto aereo sulla linea Roma-Venezia-Klagenfurt (scalo eventuale)-Vienna è stabilita come segue:

a) lettere e biglietti postali (ogni 20 grammi o frazione di 20 grammi), cartoline per corrispondenze e quelle illustrate, biglietti da visita, partecipazioni, fatture commerciali e cedole di commissione libraria, L. 1.20;

b) carte manoscritte, stampe e campioni (ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi), L. 2;

c) pacchi postali (ogni 250 grammi o frazione di 250 grammi), L. 10.

Art. 2.

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione italiana delle poste e dei telegrafi, da quelle estere, per gli invii da effettuarsi a mezzo della linea aerea indicata nell'articolo precedente, è stabilito, proporzionalmente al peso per ogni chilogramma, in franchi-oro 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 112. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1263.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 920.

Approvazione del nuovo statuto del Collegio di San Francesco per le missioni all'estero, in Palermo.

N. 920. R. decreto 19 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene approvato il nuovo statuto del Collegio di San Francesco per le missioni all'estero, con sede in Palermo.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1264.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 919.

Erezione in ente morale della fondazione « Scuola di arti e mestieri Stanislao Stampa per i figli del popolo alatrino », in Alatri.

N. 919. R. decreto 27 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, la fondazione

intitolata « Scuola di arti e mestieri Stanislao Stampa per i figli del popolo alatrino », con sede in Alatri, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1265.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 921.

Erezione in ente morale del Collegio delle missioni estere « S. Francesco Saverio », in Roma.

N. 921. R. decreto 19 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Collegio delle missioni estere « San Francesco Saverio » in Roma viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1266.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 966.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto autonomo per le case popolari, in Quinzano d'Oglio.

N. 966. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Quinzano d'Oglio (Brescia), è riconosciuto come corpo morale, ed è approvato il suo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1927 - Anno V.

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1927.

Proroga dei termini per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 25, L. 10 e L. 5.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;
Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 9 settembre 1926;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 25, già fissato al 30 giugno 1927, nonché quelli per la cessazione dal corso legale e per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5 e 10, fissati rispettivamente al 30 giugno 1927 e al 31 dicembre 1927;

Determina:

I biglietti di Stato da L. 25, che hanno cessato dal corso legale al 31 dicembre 1926, saranno prescritti col 31 dicembre 1927.

I biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10 cesseranno dal corso legale al 31 dicembre 1927 e saranno prescritti al 30 giugno 1928.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della gestione straordinaria della « Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri » in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 11 luglio 1928, col quale fu sciolta l'Amministrazione dell'« Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri », con sede in Roma, affidandosi la temporanea gestione dell'Istituto medesimo all'avv. Aldo Vecchini, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, opportune riforme nei riguardi dell'ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1929, col quale fu prorogato il termine assegnato al commissario per il compimento dei suoi lavori;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga dei termini suaccennati;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico conferitogli è prorogato fino al 31 luglio c. a.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

p. Il Ministro: BIANCHI.

(2894)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Distintivi e segni caratteristici stabiliti per i biglietti da L. 1000, di nuovo tipo, della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del testo unico delle leggi bancarie, approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico succitato;

Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che prorogò fino all'anno 1930 il privilegio, concesso agli Istituti indicati nell'art. 1 del testo unico predetto, di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, che, dal 1° luglio 1926, conservò alla sola Banca d'Italia il privilegio della emissione dei biglietti di Banca, prorogato come sopra;

Veduto l'art. 42 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;

Veduta la deliberazione 27 marzo 1929 del Consiglio superiore della Banca d'Italia riguardante i distintivi e le caratteristiche dei biglietti da L. 1000, di nuovo tipo, della Banca stessa;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta, in data 3 maggio 1929, n. 33665, in relazione alla citata deliberazione;

Determina:

Art. 1.

I biglietti da L. 1000, di nuovo tipo, della Banca d'Italia da emettersi in sostituzione del tipo da L. 1000 in circolazione, avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Il nuovo biglietto da L. 1000 della Banca d'Italia è stampato in cromotipografia e calcografia su carta bianca d'irpato speciale, filigranata, in pasta, con due medaglioni, nei quali sono raffigurati i profili di Cristoforo Colombo e della Italia.

Il recto del biglietto da L. 1000 è composto da una ornamentazione floreale, stile rinascimento, e da un gruppo centrale riprodotto in calcografia. La parte tipografica è stampata in cromo, a quattro colori; misura mm. 205 3/4 in lunghezza e mm. 109 1/2 in altezza. Il biglietto, compresi i margini bianchi, ha, approssimativamente, le dimensioni mm. 222 x 126.

Un fregio ornamentale, in bianco-blu, circonda il biglietto e racchiude in ciascun lato due targhe, con fondo di sicrezza in color violaceo.

Le due targhe sui lati orizzontali sono riservate alle indicazioni delle serie e del numero progressivo; in quelle sui lati verticali è impresso, in lettere giallo-oro, il valore del biglietto: « Lire Mille ». Nei quattro angoli interni, in greca blu, su fondo bianco, racchiude un fondino a scoti parti esagonali, in colore violaceo.

Il grande ovale centrale è collegato, agli estremi dell'asse maggiore, a due ovali minori contenenti, quello di sinistra una testa di terzo raffigurante Cristoforo Colombo e quello di destra, una testa pure di terzo raffigurante l'Italia, in bedue in filigrana. Tali ovali sono circondati da una ornamentazione libera in foglie di quercia, in giallo-oro vecchio.

L'ovale centrale è formato da un festone floreale che, nella parte superiore, è interrotto dal medaglione del contrassegno di Stato, in vermiglione, raffigurante la testa dell'Italia con al disopra, sul margine bianco, l'indicazione: « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 » e, nella inferiore, dal gruppo allegorico in calcografia simboleggiante le due città regi del mare, Genova e Venezia. Le due figure sono adagiate su una base architettonica e poggiano su pilastri scolpiti coi rispettivi stemmi delle città che rappresentano. Dietro al centro, s'erge la prora rostrata di una nave antica.

Il grande ovale racchiude un fondo geometrico giallo, costituito da intrecci ornamentali, dalla sigla « B.I. » e il valore del biglietto in cifre. Su tale fondo campeggia la grande cifra, 1000, in colore rosa e in tre linee, sopra fondo e alla grande cifra, sta la leggenda in carattere romano:

BANCA D'ITALIA

LIRE MILLE

PAGABILI A VISTA AL PORTATORE

I caratteri di queste linee sono in giallo similoro; al sotto della leggenda (sormontate dalle rispettive diciture similoro) sono riportate le firme del Governatore e del Cassiere, in nero.

Nel margine inferiore del riquadro trovasi, a sinistra, l'indicazione « G. Capranesi inv. » e a destra, « Officina della Banca d'Italia - Roma ».

Nel margine a sinistra leggansi le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso del biglietto da L. 1000 è formato da una ornamentazione e geometrica, stampata in quattro colori.

el centro campeggia la riproduzione, in calcografia, di dei gruppi statuari che ornano il palazzo della Banca in ia, le figure del quale rappresentano l'Agricoltura, l'In- ria e il Commercio. Al disotto di questo gruppo è, pure ressa in calcografia, una targa recante le comminatorie ali, in rosso:

LA LEGGE PUNISCE
I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI
DI BIGLIETTI FALSI

Il gruppo statuario è racchiuso in un circolo decorato da ornamentazione bianca e gialla. In alto trovasi il disco contrassegno di Stato, in vermiglione, raffigurante l'ema- na del Fascio Littorio, contornato da un nastro svolaz- te ai due lati e recante la scrittura, in giallo: « Banca alia ». Al disopra è impressa, sul margine in bianco, dicazione: « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ». Il nde circolo centrale, lateralmente, raccorda i due ovali e filigrane, anche essi decorati da una ornamentazione ca e gialla. Nei quattro angoli, entro appositi quadretti, posto la cifra 1000, in bianco, contornata da una corni- a circolare racchiudente la parola in giallo: « Lire », ri- nata quattro volte.

I suddetti quadretti sono raccordati da un fregio formato un festone floreale, limitato all'esterno da una ornamen- one in blu e nell'interno da una greca in blu, che con- na un fondino geometrico in colore violaceo.

« A destra, sul margine bianco del biglietto, lungo il lato ticale, è stampata la dicitura: « art. 2 della legge 10 ago- 1893, n. 449 ».

Art. 2.

« I descritti biglietti verrà applicato il contrassegno go- nativo di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1926, pub- ato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 dello stesso se, n. 119.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

13)

CRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1695.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla tituzione in forma italiana dei cognomi della provincia Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto; Considerato che il cognome « Oberosler » è di origine aniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto può ere cambiato con altro di forma italiana solo dietro riesta dell'interessato;

Veduta la domanda presentata dal signor Oberosler Vit- rio fu Vittorio per avere cambiato il cognome in « Obe- si »;

Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è ita fatta domanda alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Oberosler Vittorio fu Vittorio e di Elisa Bombardelli, nato a Riva sul Garda il 3 ottobre 1883, è cambiato in « Oberosi » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 6 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2169)

N. 11419-27178.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Paola Po- litschar fu Francesco, nata a Trieste il 20 settembre 1890 e residente a Trieste, via San Marco 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e pre- cisamente in « Poli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. de- creto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Paola Politschar è ridotto in « Poli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richie- dente indicati nella sua domanda e cioè:

Giacomo di Paola, nato il 25 agosto 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2085)

N. 11419-16426.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig Armando Premo- vitsch di Armando, nato a Trieste il 17 maggio 1905 e re- sidente a Trieste, via Romagna, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisa- mente in « Premoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Premovitsch è ridotto in « Premoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta- bilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2086)

Veduto il parere in data 27 maggio 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decretà:

E' inibito alla predetta signora Nice Lörini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

p. Il Ministro: ARPINATI.

(3947)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1930.

Sostituzione del delegato governativo, per l'anno in corso, presso la Deputazione della Borsa merci di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduti il decreto Ministeriale 18 dicembre 1929-VIII, col quale il cav. Pompeo Panterna è stato nominato membro effettivo della Deputazione della Borsa merci di Bologna, nonché la lettera in data 3 corr., con la quale S. E. il prefetto di Bologna comunica le dimissioni del cav. Pompeo Panterna da detto ufficio e propone di sostituirlo con il sig. Giovanni Pini, commerciante;

Decretà:

Il sig. Giovanni Pini, commerciante, è nominato membro effettivo della Deputazione per la Borsa merci di Bologna, in qualità di delegato governativo, per il corrente anno, in sostituzione del dimissionario cav. Pompeo Panterna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

p. Il Ministro: MARESCALCHI.

(3948)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1930.

Distintivi e segni caratteristici del biglietto da L. 1000 di nuovo tipo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del testo unico delle leggi bancarie, approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico succitato;

Veduto il R. decreto legge 27 settembre 1923, n. 2158, che prorogò fino all'anno 1930 il privilegio concesso agli Istituti

indicati nell'art. 1 del testo unico predetto, di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, che, il 1° luglio 1926, conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca, prorogato come sopra;

Veduto l'art. 42 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;

Veduto il decreto Ministeriale 18 maggio 1929 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 maggio 1929, n. 123;

Veduta la deliberazione 30 maggio 1930 del Consiglio superiore della Banca d'Italia riguardante i distintivi e le caratteristiche dei biglietti da L. 1000 di nuovo tipo della Banca stessa;

Veduta la domanda dell'Amministrazione centrale della Banca predetta, in data 10 giugno 1930, n. 38921, in relazione alla citata deliberazione;

Determina:

Art. 1.

Ai distintivi ed alle caratteristiche determinati col citato decreto Ministeriale 18 maggio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 maggio 1929, n. 123, pei biglietti di nuovo tipo da L. 1000, da emettersi in sostituzione del tipo da L. 1000 in circolazione, sono sostituiti quelli appresso indicati:

Il nuovo biglietto da L. 1000 della Banca d'Italia, è stampato in cromo-tipografia e calcografia su carta bianca impasto speciale, filigranata in pasta, con due medaglie nei quali sono raffigurati i profili di Cristoforo Colombo dell'Italia.

Il recto del biglietto da L. 1000 è composto da un'ornamentazione floreale, stile rinascimento, e da un gruppo centrale riprodotto in calcografia. La parte tipografica è stampata in cromo, a quattro colori, misura mm. 205 3/4 in larghezza e mm. 109 1/2 in altezza. Il biglietto, compresi i margini bianchi, ha, approssimativamente, le dimensioni mm. 222 x 126.

Un fregio ornamentale, in bianco, celeste e bleu, circonda il biglietto e racchiude in ciascun lato due targhe, con fondo di sicurezza in color violaceo. Le due targhe sui lati orizzontali sono riservate alle indicazioni della serie e del numero progressivo; in quelle sui lati verticali è impresso in lett. giallo-oro, il valore del biglietto: Lire Mille. Nei quattro angoli una greca bleu, su fondo bianco, racchiude un fondo a scomparti esagonali, in colore violaceo.

Il grande ovale centrale è collegato, agli estremi dell'ovale maggiore, a due ovali minori contenenti, quello alla sinistra araldica una testa di terzo raffigurante Cristoforo Colombo e quello alla destra una testa, pure di terzo, raffigurante l'Italia, ambedue in filigrana. Tali ovali sono circondati da una ornamentazione libera in foglie di quercia giallo oro vecchio.

L'ovale centrale è formato da un festone floreale, e nella parte superiore, è interrotto dal medaglione del crocifisso di Stato, in vermiglione, raffigurante la testa della Madonna con il Bambino, con al disopra, sul margine bianco, l'indicazione: « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 » e, nella parte inferiore, dal gruppo allegorico in calcografia simboleggiante le due città regine del mare, Genova e Venezia. Le due figure sono adagate su di una base architettonica e poggiano su pilastri scolpiti coi rispettivi stemmi delle città che rappresentano. Dietro, al centro, s'erge la prora rostrata di una nave antica.

Il grande ovale racchiude un fondo geometrico giallo, costituito da intrecci ornamentali, dalla sigla B.I. e dal valore del biglietto in cifre. Su tale fondo campeggia la gran

a 1000, in colore rosa; e, in tre linee, sopra al fondo e grande cifra, sta la leggenda in carattere romano:

BANCA D'ITALIA
LIRE MILLE
PAGABILI A VISTA AL PORTATORE

caratteri delle prime due linee sono in giallo similoro; quelli della terza linea sono in giallo oro rossiccio; al disotto la leggenda suddetta (sormontate dalle rispettive diciture, bleu) sono riportate le firme del governatore e del cassiere, nero.

Nel margine inferiore del riquadro trovasi, a sinistra, la dicitura « G. Capranesi inv. » e a destra, « Officina della Banca d'Italia - Roma ».

Nel margine a sinistra leggonsi le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso del biglietto da L. 1000 è formato da una composizione ornamentale e geometrica, stampata in quattro colori.

Nel centro campeggia la riproduzione, in calcografia, di uno dei gruppi statuari che ornano il palazzo della Banca di Roma, le figure del quale rappresentano l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio. Al disotto di questo gruppo è impressa in calcografia, una targa recante le comminazioni penali, in rosso:

LA LEGGE PUNISCE
I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI
DI BIGLIETTI FALSI

Il gruppo statuario è racchiuso in un circolo decorato da una ornamentazione bianca e gialla. In alto trovasi il disco del contrassegno di Stato in vermiglione, raffigurante l'Emblemma del Fascio Littorio, contornato da un nastro svolazzante ai due lati e recante la scritta in giallo: « Banca d'Italia ». Al disopra è impressa, sul margine in bianco, la dicitura: « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ». Il grande circolo centrale, lateralmente, raccorda i due ovali delle filigrane anche essi decorati da una ornamentazione bianca e gialla. Nei quattro angoli, entro appositi quadretti, posto la cifra 1000, in bianco, contornata da una cornata circolare racchiudente la parola in giallo: « Lire », ripetuta quattro volte.

I suddetti quadretti sono raccordati da un fregio formato da un festone floreale, limitato all'esterno da una ornamentazione in bleu e nello interno da una greca in bleu, che termina un fondino geometrico, in colore violaceo.

A destra sul margine bianco del biglietto, lungo il lato verticale, è stampata la dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

Ai descritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 dello stesso mese, n. 119.

Roma, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-16049.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Blazovic fu Gaspare, nato a Trieste il 5 novembre 1872 e residente a Trieste, via San Marco n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Biagio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Blazovic è ridotto in « Di Biagio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Paola Blazovic nata Lagoi fu Giuseppe, nata il 25 settembre 1884, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 17 giugno 1906, figlio;
3. Emilia di Giuseppe, nata il 31 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1836)

N. 11419-16709.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eligio Bosich di Arturo, nato a Trieste il 18 settembre 1907 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eligio Bosich è ridotto in « Bossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del « Ricovero di mendicanti » di Fiorenza, in provincia di Parma;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta :

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 ottobre p. v.

Il prefetto di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. Il Ministro: ARPINATI.

(6824)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1931.

Distintivi e caratteristiche dei biglietti da L. 100 di nuovo tipo della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi bancarie approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico succitato;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, che, dal 1° luglio 1926, conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, che prorogò fino all'anno 1950 il privilegio concesso alla Banca d'Italia, di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto l'art. 42 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;

Veduta la deliberazione 29 settembre 1931-IX del Consiglio superiore della Banca d'Italia riguardante i distintivi e le caratteristiche dei biglietti da L. 100 di nuovo tipo della Banca stessa;

Veduta la domanda dell'Amministrazione centrale della Banca predetta, in data 4 ottobre 1931, n. 66176, in relazione alla citata deliberazione;

Determina :

Art. 1.

I biglietti da L. 100 — di nuovo tipo — della Banca d'Italia, da emettersi in sostituzione del tipo da L. 100 in circolazione, avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Il nuovo biglietto da L. 100 della Banca d'Italia è stampato in cromotipografia e calcografia su carta bianca d'impasto speciale, filigranata in pasta, con due medaglioni nei quali sono rappresentati a sinistra di chi guarda, la testa della figura simboleggiante l'Italia, e, a destra, quella di Dante Alighieri.

Il recto del biglietto è formato da un rettangolo, con lesene agli angoli, la misura delle quali, sulla massima sporgenza, è di mm. 169 in lunghezza e mm. 92 in altezza.

Ai due lati, due ghirlande di quercia, in forma circolare, racchiudono le filigrane sopra descritte. In alto nella parte

centrale, in apposito spazio circolare, è posto il contrasegno di Stato, in vermiglione ralizzante la testa d'Italia con al di sopra, sul margine in bianco, l'indicazione « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 ».

Nella parte centrale del lato inferiore è collocata la firma di Roma, seduta presso la lupa capitolina, eseguita calcografia.

Nello spazio centrale del biglietto è posta la leggenda caratteri romani « Banca d'Italia - Lire cento - Pagabile vista al portatore »; sotto sono, a sinistra, la firma del direttore della Banca d'Italia e, a destra, quella del cassiere.

Le ghirlande di quercia, di cui sopra, sono sorrette ciascuna da un nastro svolazzante di un colore violetto, assicurato in alto ad una borchia. Al di sopra di questo ultimo nastro accartocciato orizzontalmente, bianco con bordi gialli, reca stampate le indicazioni della serie e del numero progressivo. I nastri violetti avvolgendosi alle corone di quercia, ricadono in basso nella parte centrale di esse e sorreggono ciascuna una targa, ove si ripetono stampate, fondino geometrico di sicurezza, le indicazioni del numero progressivo e della serie.

Il fondo centrale del biglietto è formato da un disegno quadrilobi collegati fra loro, nei quali figura il numero 100 in cifre. Detto fondo è impresso in tre colori ed è circondato da una fascia grigio ardesia, nella quale si ripete tutto intorno la leggenda « 100 Lire ». Sulla parte centrale del fondo stesso campeggia il numero 100 in grandi cifre. Nell'interno di ciascuna cifra è ripetuto in lettere « Lire 100 ».

Sul margine in bianco del biglietto, in basso, è stampata in colore grigio ardesia, a sinistra « G. Capranesi Inv. » e a destra « Officine della Banca d'Italia - Roma ».

Nel margine a sinistra leggono le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso del biglietto è stampato in cromotipografia.

Ai due lati figurano due grandi medaglioni circolari corrispondenza delle filigrane. Una fascia mistilinea con disegno a quadrilobo e rosoncini, in giallo chiaro e nero grigio, collega tra loro i due medaglioni e diverse targhe. Quei ai quattro angoli recano il numero 100 in cifre di colore giallo e sono circonscritte da un festone di frutta in colori naturali.

Altre quattro targhe, due in alto e due in basso del biglietto, formate da cornici a perline e da cartocci, racchiudono le scritte « Banca d'Italia » in alto e « Lire cento » in basso, in caratteri romani su fondo a disegno. In alto, fra le due targhe superiori, è posto il contrasegno di Stato, in vermiglione, raffigurante il Fascio Littorio. Al di sopra è impresso in rosso, sul margine in bianco, l'indicazione « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ».

In basso, nel centro, in una targa orizzontale, bianca e gialla, è impressa la comminatoria penale « la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi », in tre righe, a lettere rosse su fondo giallognolo.

Nella parte centrale del biglietto campeggia l'Aquila romana stampata in due colori, rosso e giallo. Al di sopra di questa è una cornice semicircolare decorata con piatte in bianco-giallo e appoggiate agli estremi sulla parte superiore dei medaglioni in modo da lasciare due spazi di forma varia racchiudenti rami d'ulivo con bacche. In basso, due lati dell'Aquila, si trovano altri due spazi nei quali si trova il nascimento dei rami di ulivo.

A destra, sul margine bianco del biglietto, lungo la verticale, è stampata la dicitura « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

Ai descritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 dello stesso mese, n. 119.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6833)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 45-74.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijan Giuseppe fu Valentino e di Ozbol Francesca, nato a Savogna (Merna) il 23 marzo 1885, residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Carolina di Cotic Giovanni, nata a Rubbia il 22 febbraio 1888, moglie;

Cijan Giuseppe, nato a Savogna il 28 novembre 1921, figlio;

Cijan Olga, nata a Savogna il 28 novembre 1925, figlia;

Cijan Romano, nato a Savogna l'11 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6167)

N. 45-73.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cijan ved. Maria fu Tomsig Giuseppe e di Anna Petejan, nata a Savogna (Merna) il 16 settembre 1878, residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Giacomo fu Giacomo, nato a Peci il 9 gennaio 1904, figlio;

Cijan Maria fu Giacomo, nata a Peci il 12 settembre 1907, figlia;

Cijan Anna fu Giacomo, nata a Peci il 29 gennaio 1912, figlia;

Cijan Olga fu Giacomo, nata a Peci il 13 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6168)

N. 45-72

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijan Andrea fu Antonio e di Cern Maria, nato a Rubbia il 2 dicembre 1882, residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Angela di Giuseppe Kumar, nata a Savogna 27 novembre 1885, moglie;

Cijan Elsa, nata a Savogna l'11 maggio 1910, figlia;

Cijan Zmagoslava, nata a Savogna il 27 luglio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6169)